

Protezione Auto

N. Polizza Collettiva «YC01»

Contratto di assicurazione per Autovetture, Autocarri di peso complessivo fino a 45 quintali e Twizy



**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET
INFORMATIVO DOCUMENTO REDATTO SULLA BASE DELLE LINEE
GUIDA "CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI"

R-

youCARe

Numeri al vostro servizio

Per **Assistenza**
e la **Gestione dei tuoi Sinistri**



Dall'estero o da rete mobile **06 95282923**

Per **Informazioni sulla tua polizza**
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30



Assicurazione Danni Auto

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: "Protezione Auto"



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza e l'eventuale Polizza Supplementare, riportate nel Modulo di Adesione, assicura le autovetture, gli autocarri fino a 45 q.li di peso a pieno carico e le Twizy per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato ed è acquistabile attraverso due Programmi assicurativi (**FORMULA FULL o FORMULA LIGHT**), presso le Reti di vendita del GRUPPO RENAULT e NISSAN.



Che cosa è assicurato?

Il veicolo dell'Assicurato utilizzando uno dei due Programmi assicurativi seguenti:

Formula Full:

- ✓ Garanzia Incendio;
- ✓ Garanzia Furto;
- ✓ Garanzia Eventi naturali;
- ✓ Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici;
- ✓ Garanzie accessorie;
- ✓ Garanzia Assistenza in viaggio.

Formula Light:

- ✓ Garanzia Incendio;
- ✓ Garanzia Furto;
- ✓ Garanzia Assistenza in viaggio.

Inoltre, è possibile integrare la copertura assicurativa del Programma assicurativo **FORMULA FULL**, mediante una delle seguenti Garanzie Opzionali:

- ✓ Garanzia Collisione;
- ✓ Garanzia Kasko.



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione i danni causati al veicolo da:

- ✗ guerra, insurrezione e occupazione militare;
- ✗ esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.;
- ✗ semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio. Inoltre, non sono considerati scoppio gli effetti del gelo;
- ✗ rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo. Inoltre, i danni alla fanaleria e agli specchi retrovisori;
- ✗ veicoli intestati ad aziende di autonoleggio senza conducente;
- ✗ dolo, colpa grave dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi (la colpa grave non si applica alle Garanzie Collisione e Kasko)



Ci sono limiti di copertura?

Limitatamente alle sole Garanzie Collisione e Kasko AXA Assicurazioni non indennizza i danni:

- ! provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo;
- ! cagionati da operazioni di carico e scarico;
- ! subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, manovre di spina e di circolazione "fuori strada";
- ! alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale in tutta Europa.
- ✓ Per la Garanzia Assistenza in Viaggio alcune coperture sono valide solo all'estero o solo in Italia.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il **dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio** da assicurare e il **dovere di comunicare**, nel corso del contratto, i **cambiamenti** che comportano un aggravamento del rischio assicurato. **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti**, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, **possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno**.



Quando e come devo pagare?

Puoi provvedere a corrispondere i premi assicurativi (anche relativi alla Polizza Supplementare e ai rinnovi di polizze autorizzati) tramite gli intermediari alla Contraente in una delle modalità previste dalla Dichiarazione di Adesione. Il premio, sarà versato dal Contraente RCI Banque S.A. ad AXA. Nel caso di durata poliennale del contratto, o di stipula della Polizza Supplementare, il premio sarà corrisposto da RCI Banque S.A. tramite rate annuali anticipate di pari importo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore e dal giorno indicati nella Dichiarazione di Adesione purché il premio sia stato pagato. In mancanza la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento.

La copertura cessa la sua efficacia alla scadenza indicata nella Dichiarazione di Adesione. Non è previsto il tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

In caso di durata poliennale superiore al quinquennio, l'Aderente assicurato, ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione ad AXA con preavviso di 30 giorni

L'Aderente assicurato ha il diritto di recedere dal contratto principale, e dall'eventuale polizza supplementare, ad ogni scadenza di ogni singola annualità, mediante comunicazione con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Nel caso in cui la richiesta di recesso venga formulata prima che la polizza supplementare abbia avuto decorrenza, quest'ultima si intende annullata senza effetto con relativa restituzione all'aderente dell'eventuale premio pagato al lordo delle imposte a cura della Contraente.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla definizione dei rapporti le Parti hanno facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata da inviare alla sede legale di AXA Assicurazioni, Corso Como 17, 20154 Milano Italia - o tramite PEC all'indirizzo: axaassicurazioni@axa.legalmail.it con preavviso di 30 giorni. Questa facoltà non sarà esercitata da AXA nei confronti di Assicurati qualificabili come "consumatori".

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: AXA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Protezione Auto"



Data ultima edizione: gennaio 2022

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione.

AXA Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 20154, è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'Art. 2497 bis c.c.

AXA Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione dei clienti, per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto, i seguenti recapiti: **numero telefonico +39.02.48.084.1 – Fax +39.02.48.084.331; indirizzo internet www.axa.it; PEC axaassicurazioni@axa.legalmail.it.**

AXA Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2020), ammonta a € 947 milioni di cui € 232 milioni di capitale sociale interamente versato e € 406 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio e gli utili portati a nuovo.

Il solvency ratio al 31 dicembre 2020, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 167% post dividendo prevedibile.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Questa Polizza e l'eventuale Polizza Supplementare, riportate nel Modulo di Adesione, assicura le autovetture, gli autocarri fino a 45 q.li di peso a pieno carico e le Twizy per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato ed è acquistabile attraverso due Programmi assicurativi (**FORMULA FULL o FORMULA LIGHT**).

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

L'Aderente assicurato può scegliere uno dei due Programmi assicurativi (**FORMULA FULL o FORMULA LIGHT**) offerti dalla Rete.

FORMULA FULL

- Garanzia Incendio;
- Garanzia Furto;
- Garanzia Eventi naturali;
- Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici;
- Garanzie accessorie;
- Garanzia Assistenza in viaggio.

FORMULA LIGHT • Garanzia Incendio; • Garanzia Furto; • Garanzia Assistenza in viaggio. In aggiunta alla scelta del Programma assicurativo FORMULA FULL, l'Aderente assicurato può acquistare una delle due seguenti Garanzie Opzionali: • Garanzia Collisione; • Garanzia Kasko.	
OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO <i>Non sono previste opzioni con riduzione del premio.</i>	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO <i>Non sono previste opzioni aggiuntive.</i>	
Le Garanzie di seguito indicate sono operanti in base al Programma Assicurativo e alle eventuali Garanzie Opzionali scelte dall'Aderente assicurato:	
INCENDIO	
Garanzie di base	Copre i danni materiali e diretti cagionati al tuo veicolo , compresi eventuali optional, derivanti da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che commetti con dolo o colpa grave e/o che commettono i tuoi familiari conviventi. Sono inoltre esclusi i danni causati da: • semplici bruciature; • corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio; e quelli provocati a seguito di: • guerre, insurrezioni, occupazioni militari; • partecipazione a gare o competizioni sportive e alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.; • bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane; caduta di grandine o neve; • tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio; • esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Inoltre, sono esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi, non costituenti dotazione originale della vettura all'atto della vendita, non installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, oppure non incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato ("non estraibili"). Infine, sono esclusi i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio senza conducente, salvo espressa pattuizione. Infine, non sono considerati scoppio gli effetti del gelo.
FURTO	
Garanzie di base	Copre i danni materiali e diretti cagionati al tuo veicolo assicurato, compresi eventuali optional, derivanti da furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi. L'assicurazione inoltre è estesa ai danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina, purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. Relativamente ai veicoli dotati di antifurto satellitare la garanzia è prestata a condizione che l'impianto sia effettivamente installato sul veicolo e che lo stesso sia attivato in caso di veicolo incustodito.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Scoperto: RIPARAZIONI EFFETTUATE presso la Rete o RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo

	scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella:			
	Gruppo Territoriale	Antifurto Satellitare	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro
	1	SI	25%	€ 500,00
		NO	40%	€ 750,00
	2	SI/NO	15%	€ 350,00
	3	SI/NO	0%	€ 0,00
	4	SI/NO	0%	€ 0,00
	5	SI/NO	0%	€ 0,00
	RIPARAZIONI NON EFFETTUATE presso la Rete o NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa.			
	In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella:			
Gruppo Territoriale	Antifurto Satellitare	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro	
1	SI	35%	€ 750,00	
	NO	50%	€ 1.000,00	
2	SI/NO	25%	€ 750,00	
3	SI/NO	20%	€ 500,00	
4	SI/NO	15%	€ 350,00	
5	SI/NO	15%	€ 350,00	
Antifurto satellitare				
In caso di inosservanza delle disposizioni in caso di furto del veicolo: È previsto uno scoperto del 45% sull'indennizzo che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili allo stesso sinistro.				
Esclusioni:				
Sono sempre esclusi i danni che commetti con dolo o colpa grave e/o che commettono i tuoi familiari conviventi e i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati .				
La garanzia non è operante se il veicolo non è chiuso a chiave al momento del furto.				
Sono inoltre esclusi i danni provocati a seguito di:				
• guerre, insurrezioni, occupazioni militari; • partecipazione a gare o competizioni sportive e alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.; • bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane; caduta di grandine o neve; • tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio; • esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.				
Inoltre, sono esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi, non costituenti dotazione originale della vettura all'atto della vendita , non installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, oppure non incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato ("non estraibili"). Infine, sono esclusi i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio senza conducente, salvo espressa pattuizione.				
EVENTI NATURALI				
Garanzie di base	Copre i danni materiali e diretti arrecati al tuo veicolo derivanti da: • bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di beni, assicurati o non; • caduta di grandine o neve.			
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.			
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Scoperto: RIPARAZIONI EFFETTUATE presso la Rete o RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella:			

	<table><tr><th>Scoperto per sinistro</th><th>Minimo per sinistro</th></tr><tr><td>15%</td><td>€ 200,⁰⁰</td></tr></table>	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro	15%	€ 200, ⁰⁰
	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro			
	15%	€ 200, ⁰⁰			
	RIPARAZIONI NON EFFETTUATE presso la Rete o NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: <table><tr><th>Scoperto per sinistro</th><th>Minimo per sinistro</th></tr><tr><td>20%</td><td>€ 500,⁰⁰</td></tr></table>	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro	20%	€ 500, ⁰⁰
	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro			
20%	€ 500, ⁰⁰				
Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che commetti con dolo o colpa grave e/o che commettono i tuoi familiari conviventi e i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati. Inoltre, sono esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi, non costituenti dotazione originale della vettura all'atto della vendita, non installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, oppure non incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato ("non estraibili"). Infine, sono esclusi i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio senza conducente, salvo espressa pattuizione.					
EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI					
Garanzie di base	Copre i danni materiali e diretti arrecati al tuo veicolo verificatisi a causa di atti vandalici e atti dolosi in genere intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.				
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.				
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Scoperto: RIPARAZIONI EFFETTUATE presso la Rete o RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: <table><tr><th>Scoperto per sinistro</th><th>Minimo per sinistro</th></tr><tr><td>15%</td><td>€ 200,⁰⁰</td></tr></table>	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro	15%	€ 200, ⁰⁰
	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro			
	15%	€ 200, ⁰⁰			
	RIPARAZIONI NON EFFETTUATE presso la Rete o NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: <table><tr><th>Scoperto per sinistro</th><th>Minimo per sinistro</th></tr><tr><td>20%</td><td>€ 500,⁰⁰</td></tr></table>	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro	20%	€ 500, ⁰⁰
	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro			
20%	€ 500, ⁰⁰				
Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che commetti con dolo o colpa grave e/o che commettono i tuoi familiari conviventi e i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati. Inoltre, sono esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi, non costituenti dotazione originale della vettura all'atto della vendita, non installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, oppure non incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato ("non estraibili"). Infine, sono esclusi i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio senza conducente, salvo espressa pattuizione.					
Infine, sono esclusi i danni riconducibili alla circolazione.					

GARANZIE ACCESSORIE	
Garanzie di base	È un pacchetto di garanzie che ti rimborsano i danni e le spese sostenute per eventi che riguardano il veicolo, i beni e i documenti tuoi o dell'assicurato. Ricorso Terzi e Rischio Locativo: ti copriamo per i danni materiali provocati a terzi dall'incendio, esplosione o scoppio del veicolo quando non si trova in circolazione. Inoltre, ti copriamo per i danni al locale da te condotto in locazione per il rimessaggio del veicolo. Danni al veicolo conseguenti a Furto o a Rapina di cose non assicurate: ti rimborsiamo i danni subiti dal veicolo in occasione di furto, consumato o tentato, di cose non assicurate poste all'interno del veicolo stesso. Rottura Accidentale dei Cristalli del veicolo: ti rimborsiamo le spese sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli dovuta a rottura per causa accidentale. Lesioni subite dagli animali domestici: ti rimborsiamo le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sul veicolo. Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione: ti rimborsiamo le spese sostenute per eliminare i danni al veicolo in caso di trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione. Spese per il rifacimento delle chiavi del veicolo: ti rimborsiamo le spese sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle chiavi. Sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere. Spese di dissequestro: ti rimborsiamo le spese sostenute per il dissequestro e la restituzione del veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale. Spese di parcheggio e custodia: ti rimborsiamo le spese sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina. Rimborso tassa di proprietà: Rimborsa al proprietario del veicolo la tassa di proprietà nel caso di furto o rapina del veicolo assicurato senza ritrovamento. Immatricolazione o passaggio di proprietà: ti rimborsiamo le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo veicolo o per il passaggio di proprietà di un veicolo usato a seguito di furto, incendio, danno da circolazione che abbia determinato la perdita totale del veicolo. Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale: rimborsiamo al proprietario le spese per i documenti rilasciati dal P.R.A, quali il certificato di proprietà (con l'annotazione della perdita di possesso), l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) e quelle sostenute per la procura notarile a vendere rilasciata a favore di AXA. Rimborso delle spese per ripristino dei dispositivi di sicurezza: ti rimborsiamo le spese sostenute per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag. Bonus Fedeltà: ti rimborsiamo le spese sostenute per la riparazione e per l'acquisto di pezzi di ricambio nei 12 mesi precedenti il sinistro, in caso di furto del veicolo senza ritrovamento.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Limitazioni: Ricorso Terzi e Rischio Locativo ti rimborsiamo fino ad un massimo di € 260.000,00 per sinistro. Rottura Accidentale dei Cristalli del veicolo: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di: • € 520,00 per i veicoli con valore assicurato sotto i € 20.000,00 • € 700,00 per i veicoli con valore assicurato da € 20.000,00 fino a € 35.000,00 • € 900,00 per i veicoli con valore assicurato oltre i € 35.000,00 Lesioni subite dagli animali domestici: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro. Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro. Spese per il rifacimento delle chiavi del veicolo: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro. Spese di dissequestro: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.

Spese di parcheggio e custodia: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.

Rimborso tassa di proprietà: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.

Immatricolazione o passaggio di proprietà: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di € 420,00 per sinistro.

Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di € 420,00 per sinistro.

Rimborso delle spese per ripristino dei dispositivi di sicurezza: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.000,00 per sinistro.

Bonus Fedeltà: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.000,00 per sinistro.

Scoperto

Danni al veicolo conseguenti a Furto o a Rapina di cose non assicurate:

RIPARAZIONI EFFETTUATE presso la **Rete** o **RIACQUISTO** di altro veicolo presso la stessa.

In caso di sinistro, **sull'importo liquidato** a termini di contratto **rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella:**

Gruppo Territoriale	Antifurto Satellitare	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro
1	SI	25%	€ 500,00
	NO	40%	€ 750,00
2	SI/NO	15%	€ 350,00
3	SI/NO	0%	€ 0,00
4	SI/NO	0%	€ 0,00
5	SI/NO	0%	€ 0,00

RIPARAZIONI NON EFFETTUATE presso la **Rete** o **NON RIACQUISTO** di altro veicolo presso la stessa.

In caso di sinistro, **sull'importo liquidato** a termini di contratto **rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella:**

Gruppo Territoriale	Antifurto Satellitare	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro
1	SI	35%	€ 750,00
	NO	50%	€ 1.000,00
2	SI/NO	25%	€ 750,00
3	SI/NO	20%	€ 500,00
4	SI/NO	15%	€ 350,00
5	SI/NO	15%	€ 350,00

Esclusioni

Rottura Accidentale dei Cristalli del veicolo

Sono escluse:

- le rigature, le segnature, le screpolature e simili;
- i danni alla fanaleria e agli specchi retrovisori.

COLLISIONE (Garanzia Opzionale per la FORMULA FULL)

Garanzie di base	Copre i danni materiali e diretti cagionati al tuo veicolo , a seguito di collisione accidentale con veicoli a motore identificati appartenenti a persone identificate.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Limitazioni: La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè con un limite massimo di indennizzo per anno assicurativo , compresi se assicurati eventuali optional. In caso di RIPARAZIONI EFFETTUATE presso la Rete o RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa, il limite di indennizzo è pari a € 3.000,00 ; in CASO CONTRARIO è pari a € 2.500,00 .

	Scoperto: RIPARAZIONI EFFETTUATE presso la Rete o RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: <table border="1" data-bbox="389 333 1433 403"> <tr> <th>Scoperto per sinistro</th><th>Minimo per sinistro</th></tr> <tr> <td>10%</td><td>€ 500,00</td></tr> </table> RIPARAZIONI NON EFFETTUATE presso la Rete o NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: <table border="1" data-bbox="389 577 1433 647"> <tr> <th>Scoperto per sinistro</th><th>Minimo per sinistro</th></tr> <tr> <td>15%</td><td>€ 600,00</td></tr> </table> Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che commetti con dolo e/o che commettono i tuoi familiari conviventi, e quelli provocati a seguito di: • guerre, insurrezioni, occupazioni militari; • partecipazione a gare o competizioni sportive e alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.; • bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane; caduta di grandine o neve; • tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio; • esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Inoltre, sono esclusi gli apparecchi fonovisivi, non costituenti dotazione originale della vettura all'atto della vendita, non installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, oppure non incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato ("non estraibili"). Infine, sono esclusi i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio senza conducente, salvo espressa pattuizione. Infine, non sono compresi i danni: • provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del C.D.S; • provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro; • cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo; • cagionati da operazioni di carico e scarico; • subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada"; • alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro	10%	€ 500,00	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro	15%	€ 600,00
Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro								
10%	€ 500,00								
Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro								
15%	€ 600,00								
KASKO (Garanzia Opzionale per la FORMULA FULL)									
Garanzie di base	Copre i danni materiali e diretti cagionati al tuo veicolo compresi, se assicurati, gli eventuali optional, derivanti da collisione, urto contro ostacoli fissi e mobili, uscita di strada, ribaltamento verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.								
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.								
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Scoperto: RIPARAZIONI EFFETTUATE presso la Rete o RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: <table border="1" data-bbox="389 1977 1433 2047"> <tr> <th>Scoperto per sinistro</th><th>Minimo per sinistro</th></tr> <tr> <td>10%</td><td>€ 300,00</td></tr> </table> RIPARAZIONI NON EFFETTUATE presso la Rete o NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa.	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro	10%	€ 300,00				
Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro								
10%	€ 300,00								

	In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: <table border="1" data-bbox="389 237 1433 309"> <tr> <th>Scoperto per sinistro</th><th>Minimo per sinistro</th></tr> <tr> <td>15%</td><td>€ 500,⁰⁰</td></tr> </table> Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che commetti con dolo e/o che commettono i tuoi familiari conviventi, e quelli provocati a seguito di: • guerre, insurrezioni, occupazioni militari; • partecipazione a gare o competizioni sportive e alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.; • bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane; caduta di grandine o neve; • tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio; • esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Inoltre, sono esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi, non costituenti dotazione originale della vettura all'atto della vendita, non installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, oppure non incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato ("non estraibili"). Infine, sono esclusi i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio senza conducente, salvo espressa pattuizione. Infine, non sono compresi i danni: • provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del C.D.S; • provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro; • cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo; • cagionati da operazioni di carico e scarico; • subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada; alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro	15%	€ 500, ⁰⁰
Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro				
15%	€ 500, ⁰⁰				
GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO					
Garanzie di base	Ti forniamo 24 ore su 24 , tramite una Centrale Operativa , il soccorso stradale del veicolo e altre prestazioni di assistenza a seguito di guasto, incidente o danno del veicolo che comportino l'immobilizzo del veicolo.				
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.				
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che tu o i passeggeri commettete con dolo o colpa grave, compreso il suicidio o tentato suicidio. Le prestazioni di assistenza non vengono erogate nei seguenti casi: • atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari; • eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; • uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove; • conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti.				

	Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP

	Ci sono limiti di copertura?
Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.	
	Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro, entro 3 giorni dalla data dell'evento dannoso o da quando ne sei venuto a conoscenza, devi rivolgerti presso i canali previsti fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo. In particolare, su tutto il territorio nazionale hai a tua disposizione una rete di carrozzerie convenzionate, che assicurano tempi certi di riparazione e servizi dedicati per il veicolo, a cui poterti rivolgere per la denuncia del sinistro. Per saperne di più e trovare la carrozzeria convenzionata RCI Banque S.A. più vicina puoi telefonare tutti i giorni feriali (da lunedì a venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 19.00 ad un operatore del Servizio Clienti AXA al Numero Verde 800 761 637, o in alternativa consultare il sito https://youcare.axa.it/carrozzerie. In alternativa, puoi procedere alla denuncia direttamente tramite l'App youCARE scaricabile dallo store incluso nel tuo dispositivo, oppure contattando un operatore del Servizio Clienti AXA telefonicamente al Numero Verde 800 761 637 - tutti i giorni feriali (da lunedì a venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 19.00 - o tramite mail all'indirizzo: sinistriauto.rci@axa.it. Infine, potrai trasmettere la denuncia del sinistro, unitamente ai documenti da presentare e agli adempimenti richiesti per l'istruzione della pratica anche tramite raccomandata presso la sede legale di AXA Assicurazioni - AXA Assicurazioni Sede Legale e Direzione Generale, Corso Como 17, 20154 Milano Italia - o tramite PEC all'indirizzo: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Nei casi di sinistro presumibilmente doloso, nonché nel caso di perdita chiavi, devi presentare tempestivamente denuncia scritta alle autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all'estero, devi presentare analogo denuncia fatta anche alle autorità italiane). Copia conforme della denuncia deve essere allegata a quella del sinistro, tranne nel caso di sinistro furto parziale che può essere denunciato ed aperto anche senza contestuale presentazione della denuncia all'Autorità, fermo restando che questa resta atto indispensabile per permettere la successiva gestione e liquidazione del sinistro. - Fornire precisazioni circa la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo e infine, in caso di danno totale, inviare entro 2 giorni dalla denuncia di sinistro ai recapiti sopra riportati quanto segue: - originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (furto, rapina, furto parziale, atto vandalico, perdita chiavi, incendio doloso). - copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato; - se disponibili, copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via; - tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo in caso di furto totale; - copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità; - relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, è richiesta la copia del contratto unitamente alla dichiarazione che attesti che al momento del sinistro il servizio era attivo. NEL CASO DI DANNO PARZIALE non devi provvedere a far riparare il Veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza. Assistenza diretta/in convenzione: Hai la facoltà di rivolgerti presso la Rete al fine di usufruire di riduzioni di scoperti e/o franchigie. Per Rete si intendono le Filiali e le Concessionarie del GRUPPO RENAULT e NISSAN e la rete autorizzata. Gestione da parte di altre imprese: Limitatamente alla garanzia Assistenza in Viaggio l'Assicurato deve richiedere le prestazioni di assistenza telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando ne sei venuto a conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa della società INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti, 121, 00156 ROMA in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, telefonando al numero verde 800142525, tel. +39 06 42115962 Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le tue dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.

Obblighi dell'Impresa	Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo.
------------------------------	---



Quando e come devo pagare?

Premio	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Rimborso	Qualora il contratto e l'eventuale contratto supplementare vengano perfezionati mediante tecniche di commercializzazione a distanza, hai diritto al rimborso del premio al netto degli oneri fiscali, delle spese e della quota relativa ai giorni per i quali le garanzie sono state efficaci, nel caso in cui tu receda entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, hai il diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso, chiamando il Centro Assistenza Clienti RCI Banque S.A. al numero 800992621 .
Risoluzione	Hai il diritto di risolvere il contratto al termine della durata annuale della copertura, che cessa di avere efficacia. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.



A chi è rivolto questo prodotto?

È un prodotto "multi garanzia" rivolto a chi vuole assicurare il suo veicolo **ACQUISTATO** presso la rete del **GRUPPO RENAULT e NISSAN** da eventuali danni subiti.



Quali costi devo sostenere?

– Costi di intermediazione:

Le provvigioni relative al prodotto differiscono in base alle garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 53% del premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati all'Ufficio Gestione Reclami secondo la seguente modalità: • modulo di richiesta online su sito internet www.axa.it "sezione Contatti". Sono inoltre disponibili i seguenti altri canali: • mail: reclami@axa.it • pec: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it • posta: AXA Assicurazioni S.p.A - Ufficio Gestione Reclami Corso Como, 17 - 20154 Milano AXA Assicurazioni S.p.A. è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS www.ivass.it alla sezione "per i Consumatori - Reclami".

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Puoi attivare la procedura rivolgendoti ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Puoi attivare la procedura, tramite l'assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all'Albo, rivolgendo ad AXA Assicurazioni S.p.A. un invito a partecipare, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Conciliazione paritetica gratuita per l'Aderente assicurato Puoi accedere alla procedura rivolgendoti ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'Accordo Ania (indicate in apposito elenco su www.ania.it), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda. Arbitrato irrituale Se espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione puoi ricorrere in arbitrato, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Puoi attivare la procedura comunicando ad AXA Assicurazioni S.p.A. la volontà di dare avvio alla stessa. AXA Assicurazioni S.p.A. provvederà a darti riscontro indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di polizza. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente http://www.ec.europa.eu/fin-net chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Protezione Auto

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo
Documento redatto sulla base delle Linee Guida "Contratti semplici e Chiari"

**Contratto di assicurazione per le Autovetture, gli Autocarri
di peso complessivo fino a 45 quintali e le Twizy
Mod. RCIPA - Edizione 01/2022**

GLOSSARIO	3
PREMESSA	6
1. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	7
Art. 1.1 - Modalità per rendere operative le garanzie	7
Art. 1.2 - Pagamento del premio	7
Art. 1.3 - Validità territoriale	7
Art. 1.4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	7
Art. 1.5 - Durata del contratto	7
Art. 1.6 - Recesso dal contratto	8
Art. 1.7 - Risoluzione del contratto per sinistro	8
Art. 1.8 - Oneri fiscali	8
Art. 1.9 - Rinvio alle norme di legge	8
Art. 1.10 - Foro competente	8
Art. 1.11 - Diritto di ripensamento	8
2. SEZIONE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO	9
COSA ASSICURO	9
Art. 2.1 - Veicoli assicurati	9
Art. 2.2 - Garanzia Incendio	9
Art. 2.3 - Garanzia Furto	9
Art. 2.4 - Garanzia Eventi naturali	9
Art. 2.5 - Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici	9
Art. 2.6 - Garanzie accessorie	10
Art. 2.7 - Garanzia Collisione (Garanzia Opzionale per la FORMULA FULL)	11
Art. 2.8 - Garanzia Kasko (Garanzia Opzionale per la FORMULA FULL)	11
COSA NON ASSICURO	12
Art. 2.9 - Esclusioni Garanzie Danni al veicolo	12
Art. 2.10 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzie Danni al veicolo	12
COME MI ASSICURO	13
Art. 2.11 - Scelta del Programma assicurativo e delle garanzie opzionali	13
Art. 2.12 - Centro Assistenza Clienti	14
Art. 2.13 - Valore assicurato	14
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	15
3. SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO	21
COSA ASSICURO	21
Art. 3.1 - Validità e operatività delle prestazioni di assistenza	21
Art. 3.2 - Validità territoriale	21
Art. 3.3 - Garanzia Assistenza in viaggio	22
COSA NON ASSICURO	25
Art. 3.4 - Esclusioni Garanzia Assistenza in viaggio	25

Art. 3.5 - Ulteriori Esclusioni Garanzia Assistenza in viaggio	26
Art. 3.6 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza in viaggio	27
COME MI ASSICURO	27
Art. 3.6 - Limiti di esposizione	27
Art. 3.7 - Obblighi dell'assicurato in caso di richiesta di assistenza	27
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	28
X. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO.....	30
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER I DANNI AL VEICOLO	30
Art. X.1 - Determinazione dell'ammontare del Danno Totale	30
Art. X.2 - Determinazione dell'ammontare del Danno Parziale.....	31
Art. X.3 - Denuncia.....	32
Art. X.4 - Obblighi in caso di sinistro	33
Art. X.5 - Esagerazione dolosa del danno	33
Art. X.6 - Procedure per la liquidazione del danno.....	33
Art. X.7 - Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro	35
Art. X.8 - Procedura per la valutazione del danno – Arbitrato	35
Art. X.9 - Recupero del veicolo rubato.....	35
Art. X.10 - Relitto	36
Art. X.11 - Surrogazione.....	36
Art. X.12 - Prescrizione	36
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA	37
Art. X.13 - Come denunciare il sinistro	37
Art. X.14 - Onere della prova	37
Art. X.15 - Comunicazioni - Variazioni	37
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	38

GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato al fine di integrare il testo di polizza.

Termini validi per tutte le sezioni

Aderente: il soggetto, persona fisica o giuridica, aderente al contratto collettivo stipulato da RCI Banque S.A., nell'interesse dei propri clienti.

Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

AXA: AXA Assicurazioni S.p.A.

C.D.A.: il Codice delle Assicurazioni private, entrato in vigore il 1 febbraio 2007 e successive modifiche, è la raccolta di tutte le leggi riguardanti l'ambito delle assicurazioni, e regolamenta di fatto qualsiasi aspetto del contratto di assicurazione. (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209).

C.D.S.: il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, è un complesso di norme emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali.

Contratto Collettivo: il contratto assicurativo stipulato in favore del terzo, ai sensi del disposto di cui agli artt. 1891 e 1411 C.C. e seguenti, al quale possono aderire i clienti di RCI Banque S.A., la quale ha ottenuto da AXA specifiche condizioni di favore, commisurate alle esigenze dei clienti stessi.

Consumatore: la persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività professionali.

Contraente: RCI Banque S.A.

Danno previsto dal contratto: l'evento dannoso per il quale AXA presta la garanzia.

Dichiarazione di Adesione: il documento che riporta: i dati anagrafici dell'Aderente assicurato; i dati identificativi del veicolo; la data di immatricolazione del veicolo; le garanzie prestate; decorrenza e scadenza della garanzia; la sottoscrizione delle Parti.

Franchigia: la parte del danno indennizzabile, preventivamente concordata in polizza o nelle Condizioni di Assicurazione, che rimane a carico dell'assicurato.

Incidente Stradale: il danno occorso al veicolo, fermo o in movimento, a causa della circolazione.

Incidente: ogni evento accidentale connesso alla circolazione stradale, collisione con altro veicolo, collisione con persone e/o animali, urto con ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo assicurato danni tali da determinarne l'immobilizzo o da consentire la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi oppure in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'assicurato.

Indennizzo: la somma dovuta da AXA all'assicurato in caso di sinistro ai sensi delle condizioni di assicurazione.

Massimali: : le somme fino a concorrenza delle quali AXA presta l'assicurazione.

Parti: il Contraente, l'Assicurato e AXA.

Polizza: i documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

Polizza Supplementare : i documenti che comprovano il contratto di assicurazione. La **Polizza Supplementare** prevede garanzie analoghe alla **Polizza** principale e decorre dalla sua data di scadenza.

Premio: la somma dovuta dal contraente ad AXA a fronte della copertura assicurativa.

Proprietario del veicolo: l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Relitto: il veicolo con danni superiori al 75% del valore del veicolo al momento sinistro.

Residenza: il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Rete: le Filiali, le Concessionarie e il processo e-commerce del GRUPPO RENAULT e NISSAN, nonché la rete autorizzata.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Surrogazione: il principio per il quale l'impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Tariffa: l'insieme di parametri che determinano il prezzo.

Termini validi per la sezione Copertura per i danni al veicolo

Antifurto satellitare: la tipologia di antifurto che permette di localizzare l'autovettura grazie all'utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS - Global Position System - sistema di posizionamento globale) unitamente all'operatività di una centrale operativa con la quale viene sottoscritto apposito contratto di telesorveglianza.

Appropriazione indebita: l'impossessarsi della cosa altrui, per procurare a sé o ad altri ingiusto profitto.

Atto vandalico: il danneggiamento o il deturpamento o l'imbrattamento del veicolo, senza necessità e senza ragione, per mero gusto di distruzione.

Audio-fono-visivi: autoradio, lettori di supporti magnetici e/o digitali, amplificatori, altoparlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefoni, navigatori satellitari (anche se facenti parte di impianti antifurto) e simili stabilmente installati sul veicolo e non estraibili.

Danno totale: il danno d'importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Degrado d'uso: la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sull'autovettura in conseguenza di sinistro.

Dispositivo GPS: Global Position System (sistema di posizionamento globale). Sistema elettronico che permette di rilevare il posizionamento attraverso una rete satellitare dedicata che fornisce le

coordinate geografiche.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Furto: l'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Incendio: la combustione con fiamma di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.

Optional: ogni dotazione identificata in polizza o nella fattura di acquisto, fornita in origine dalla casa costruttrice dell'autovettura.

Prezzo di acquisto del veicolo: il prezzo di acquisto indicato in fattura al lordo di eventuali incentivi o contributi previsti dalla normativa vigente al momento dell'acquisto.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

Rapina: sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona.

Valore commerciale: il valore dell'autovettura determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, compresi gli eventuali accessori di serie.

Veicolo: il bene oggetto dell'assicurazione. Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli accessori di normale uso incorporati o fissi.

Termini validi per la sezione Assistenza

Assicurato: il conducente del veicolo e/o i suoi trasportati coinvolti nel sinistro legato alla circolazione del veicolo.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la centrale operativa di AXA Assistance.

Centrale operativa: la struttura di AXA Assistance, costituita da persone ed attrezzature che, su richiesta dell'assicurato, organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza nei limiti previsti. La struttura è composta dalla centrale telefonica e dalla rete esterna che effettua gli interventi sul posto.

Guasto: ogni evento fortuito, accaduto al veicolo assicurato, tale da renderne impossibile o non sicuro il suo utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto o mancato funzionamento di parti e/o accessori del veicolo stesso.

Sono considerati guasti anche:

- il blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer;
- l'esaurimento batteria;
- l'esaurimento della carica per i veicoli elettrici;
- l'errore, l'esaurimento o il gelo del carburante;
- la rottura e/o lo smarrimento delle chiavi del veicolo;
- la rottura o la foratura di uno o più pneumatici;
- l'atto vandalico.

Veicolo. Il veicolo a motore assicurato, anche elettrico.

PREMESSA

Questo è un prodotto multi garanzia che può essere offerto attraverso due Programmi assicurativi **(FORMULA FULL o FORMULA LIGHT)**, ed è acquistabile presso le Reti di vendita del GRUPPO RENAULT e NISSAN.

Le informazioni relative all'assicurazione riportate in questa pagina hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su alcuni aspetti relativi alle condizioni del contratto di assicurazione che sono riportate nelle pagine seguenti.

Si conviene pertanto quanto segue:

- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali è stato corrisposto il relativo premio;
- l'assicurazione è prestata entro i limiti di indennizzo/risarcimento, franchigie e scoperti eventualmente previsti e presenti nelle Condizioni di Assicurazione;
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni dell'assicurato riportate sulla Dichiarazione di adesione;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'Art. 166 del D.lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo grigio retinato).

1. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1.1 - Modalità per rendere operative le garanzie

L'assicurato, dopo aver preso visione del Set Informativo e aver scelto il Programma assicurativo, può aderire allo stesso tramite la Rete che ha venduto il veicolo. All'atto della consegna del veicolo, l'assicurato versa alla Rete l'importo del premio assicurativo e sottoscrive una Dichiarazione di Adesione opportunamente controfirmata dalla Rete per quietanza del pagamento ricevuto. Le garanzie avranno effetto dal giorno e ora riportati nella Dichiarazione di Adesione purché il premio sia stato pagato. In mancanza le garanzie decorreranno dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento.

Art. 1.2 - Pagamento del premio

L'Aderente provvederà a corrispondere i premi assicurativi (anche relativi alla Polizza Supplementare e ai rinnovi di polizze autorizzati) tramite gli intermediari alla Contraente in una delle modalità previste dalla Dichiarazione di Adesione.

Nel caso di durata poliennale il contratto, o di stipula della Polizza Supplementare, è emesso con frazionamento annuale, pertanto il premio sarà corrisposto da RCI Banque S.A. tramite rate annuali anticipate di pari importo. Il Contraente rimane l'unico obbligato al pagamento del premio, in applicazione del disposto di cui all'art. 1901 C.C., escludendo qualunque responsabilità solidale in capo all'Aderente assicurato.

Art. 1.3 - Validità territoriale

L'assicurazione vale in tutta Europa.

Per la Garanzia Assistenza in Viaggio alcune coperture sono valide solo all'estero o solo in Italia.

Art. 1.4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il premio è determinato anche in base alla residenza o alla sede legale del proprietario del veicolo, pertanto l'assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione al **Centro Assistenza Clienti – RCI Banque S.A. (Art. 2.12)** del cambiamento di residenza o di sede legale.

In caso di mancata o ritardata comunicazione si applicano gli scoperti, le franchigie e i limiti di risarcimento previsti per il luogo di residenza o di sede legale al momento del sinistro, come disciplinato nelle *“Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”*.

Se in corso di contratto si verificano cambiamenti rispetto a quanto dichiarato, l'assicurato deve darne immediata comunicazione per iscritto. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le disposizioni del Codice Civile che disciplinano tali eventualità.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 1.5 - Durata del contratto

Per i veicoli **“Nuovi”** l'assicurazione decorre dalle ore 8.00 del giorno di immatricolazione.

Per i veicoli **“Km 0”, “Auto Demo”, “Buy back” e “Usato”** decorre dal giorno di acquisto.

Per i veicoli **“Usato Generico”** decorre dal giorno risultante nella Dichiarazione di Adesione.

La copertura cessa la sua efficacia alla scadenza indicata nella Dichiarazione di Adesione e non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 1.6 - Recesso dal contratto

In caso di durata poliennale superiore al quinquennio, l'Aderente assicurato ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione ad AXA con preavviso di 30 giorni.

In deroga all'Art. 1899, primo comma, del codice civile è riconosciuto al solo Aderente assicurato il diritto di recedere dal contratto principale, e dall'eventuale polizza supplementare, alla scadenza di ogni singola annualità, mediante comunicazione con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Nel caso in cui la richiesta di recesso venga formulata prima che la polizza supplementare abbia avuto decorrenza, quest'ultima si intende annullata senza effetto con relativa restituzione all'aderente dell'eventuale premio pagato al lordo delle imposte a cura della Contraente.

Art. 1.7 - Risoluzione del contratto per sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla definizione dei rapporti, le Parti hanno facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata da inviare alla sede legale di AXA Assicurazioni, Corso Como 17, 20154 Milano Italia - o tramite PEC all'indirizzo: axaassicurazioni@axa.legalmail.it con preavviso di 30 giorni. Questa facoltà non sarà esercitata da AXA nei confronti di Assicurati qualificabili come "consumatori".

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia e l'Aderente assicurato, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro dell'Unione Europea, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di AXA l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto dell'Aderente assicurato. In caso di omessa comunicazione, AXA avrà diritto di rivalsa sull'Aderente assicurato per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 1.9 - Rinvio alle norme di legge

Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è diversamente qui regolato valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 1.10 - Foro competente

In caso di controversia giudiziaria, sarà competente l'autorità giudiziaria corrispondente alla residenza o domicilio dell'Aderente assicurato.

Art. 1.11 - Diritto di ripensamento

Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, l'Aderente assicurato ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso chiamando il **Centro Assistenza Clienti RCI Banque S.A.** al numero **800992621**.

AXA pertanto rimborserà all'Aderente assicurato, tramite il Contraente, il premio al netto degli oneri fiscali, delle spese e della quota relativa ai giorni per i quali le garanzie sono state efficaci.

2. SEZIONE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

PREMESSA

Le garanzie previste nella SEZIONE sono operanti solo se espressamente richiamate nella Dichiarazione di adesione ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro l'importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nelle *"Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie"*.

Le prestazioni non comprese nelle garanzie, sono elencate nel capitolo *"COSA NON ASSICURO"*.

COSA ASSICURO

Art. 2.1 - Veicoli assicurati

AXA assicura le autovetture, gli autocarri fino a 45 q.li di peso a pieno carico e le Twizy, **ACQUISTATI** presso la rete del **GRUPPO RENAULT e NISSAN**, come di seguito descritto:

- a) veicoli *"Nuovi"* del **GRUPPO RENAULT e NISSAN** purché non siano trascorsi più di 5 giorni dalla data di immatricolazione, con un valore non superiore a € 130.000,⁰⁰.
I veicoli *"Km 0"*, *"Auto Demo"* e *"Buy back"* sono equiparati ai veicoli *"Nuovi"*;
- b) veicoli *"Usati"* del **GRUPPO RENAULT e NISSAN** purché non siano trascorsi più di 5 giorni dalla data di acquisto, con un valore non superiore a € 100.000,⁰⁰;
- c) veicoli *"Usato Generico"* con un valore non superiore a € 50.000,⁰⁰ purché venga fornita la documentazione che ne attesti il buono stato d'uso, che si dividono in:
 - veicoli di marche diverse da quelle del **GRUPPO RENAULT e NISSAN**;
 - veicoli del **GRUPPO RENAULT e NISSAN** a partire dal 6° giorno dopo l'immatricolazione/acquisto.

Art. 2.2 - Garanzia Incendio

Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional, derivanti da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione.

Art. 2.3 - Garanzia Furto

Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional, derivanti da furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi. L'assicurazione inoltre è estesa ai danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al furto o alla rapina, purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

Relativamente ai veicoli dotati di antifurto satellitare la garanzia è prestata a condizione che l'impianto sia effettivamente installato sul veicolo e che lo stesso sia attivato in caso di veicolo incustodito.

Art. 2.4 - Garanzia Eventi naturali

Copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato derivanti da:

- bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di beni, assicurati o non;
- caduta di grandine o neve.

Art. 2.5 - Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici

Copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato verificatisi a causa di atti vandalici e atti dolosi in genere intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

Art. 2.6 - Garanzie accessorie

Pacchetto di garanzie che rimborsano i danni e le spese sostenute per eventi che riguardano il veicolo, i beni e i documenti dell'Aderente assicurato:

Ricorso Terzi e Rischio Locativo.

AXA tiene indenne l'Aderente assicurato per i capitali, interessi e spese che lo stesso deve corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nei casi di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, quando non si trova in circolazione a norma del C.D.S. e del C.D.A.

L'assicurazione comprende i danni al locale condotto in locazione dall'Aderente assicurato per il rimessaggio del veicolo.

Danni al veicolo conseguenti a Furto o a Rapina di cose non assicurate.

Rimborsa i danni subiti dal veicolo assicurato in occasione di furto, consumato o tentato, di cose non assicurate poste all'interno del veicolo stesso.

Rottura Accidentale dei Cristalli del veicolo.

Copre i danni materiali e diretti per la sostituzione o riparazione dei cristalli del veicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale.

Lesioni subite dagli animali domestici

Rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sul veicolo.

Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione

Rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni al veicolo in caso di trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.

Spese per il rifacimento delle chiavi del veicolo.

Rimborsa le spese sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle chiavi. Sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere.

Spese di dissequestro

Rimborsa le spese sostenute per il dissequestro e la restituzione del veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale.

Spese di parcheggio e custodia

Rimborsa le spese sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina.

Rimborso della tassa di proprietà

Rimborsa al proprietario del veicolo la tassa di proprietà nel caso di furto o rapina del veicolo assicurato senza ritrovamento. Il rimborso è pari alla quota di tassa che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla scadenza dell'annualità pagata.

Immatricolazione o passaggio di proprietà

Rimborsa al proprietario del veicolo le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo veicolo o il passaggio di proprietà di un veicolo usato, a seguito di furto, incendio, danno da circolazione che determinano la perdita totale del veicolo assicurato.

Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale

Rimborsa al proprietario le spese per i documenti rilasciati dal P.R.A, quali il certificato di proprietà (con l'annotazione della perdita di possesso), l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) e quelle sostenute per la procura notarile a vendere rilasciata a favore di AXA.

Rimborso delle spese per ripristino dei dispositivi di sicurezza

Rimborsa le spese sostenute per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag del veicolo assicurato. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura.

Bonus Fedeltà

Rimborsa le spese sostenute dall'Aderente assicurato per la riparazione e per l'acquisto di pezzi di ricambio nei 12 mesi precedenti il sinistro, in caso di furto del veicolo senza ritrovamento.

La garanzia è valida a condizione che le spese siano state sostenute presso il Concessionario che ha venduto il veicolo, siano comprovate da fattura e non siano già state precedentemente rimborsate da AXA.

Art. 2.7 - Garanzia Collisione (Garanzia Opzionale per la FORMULA FULL)

Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, a seguito di collisione accidentale con veicoli a motore identificati appartenenti a persone identificate.

Art. 2.8 - Garanzia Kasko (Garanzia Opzionale per la FORMULA FULL)

Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato compresi, se assicurati, gli eventuali optional, derivanti da collisione, urto contro ostacoli fissi e mobili, uscita di strada, ribaltamento verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

COSA NON ASSICURO

Art. 2.9 - Esclusioni Garanzie Danni al veicolo

Per tutte le garanzie danni al veicolo, salvo che non sia stata sottoscritta la copertura specifica, l'assicurazione non comprende i danni causati al veicolo da:

- a) guerra, insurrezioni, occupazioni militari;
- b) bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane; caduta di grandine o neve;
- c) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio;
- d) esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) partecipazione a gare o competizioni sportive e alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.;
- f) dolo dell'Aderente assicurato o dei suoi familiari conviventi;
- g) colpa grave delle persone di cui al comma precedente, salvo per le Garanzie Collisione e Kasko.

Inoltre, sono esclusi gli apparecchi fonovisivi, non costituenti dotazione originale della vettura all'atto della vendita, non installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, oppure non incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato ("non estraibili").

Infine, sono esclusi i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio senza conducente, salvo espressa pattuizione.

Art. 2.10 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzie Danni al veicolo

Fermo restando quanto stabilito all'Art. 2.9 - *Esclusioni Garanzie Danni al veicolo*, valgono altresì per ciascuna garanzia, le seguenti esclusioni:

Garanzia Incendio (Art. 2.2)

L'assicurazione non comprende i danni causati da semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio. Inoltre, non sono considerati scoppio gli effetti del gelo.

Garanzia Furto (Art. 2.3)

La garanzia non è operante se il veicolo non è chiuso a chiave al momento del furto.

L'assicurazione non comprende i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati.

Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici (Art. 2.5)

L'assicurazione non comprende i danni riconducibili alla circolazione.

Garanzie accessorie (Art. 2.6)

Rottura Accidentale dei Cristalli del veicolo	Sono esclusi dalla garanzia: • le rigature, le segnature, le screpolature e simili; • i danni alla fanaleria e agli specchi retrovisori.
--	---

Garanzia Collisione (Art. 2.7) e Garanzia Kasko (Art. 2.8)

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del C.D.S.;

- b) provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro;
- c) cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo;
- d) cagionati da operazioni di carico e scarico;
- e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
- f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.

COME MI ASSICURO

Art. 2.11 - Scelta del Programma assicurativo e delle garanzie opzionali

L'Aderente assicurato, dopo aver preso visione del Set Informativo può scegliere uno dei due Programmi assicurativi (**FORMULA FULL o FORMULA LIGHT**) offerti dalla Rete.

I Programmi assicurativi disponibili sono i seguenti:

FORMULA FULL che comprende le seguenti garanzie:

- Garanzia Incendio (Art. 2.2)
- Garanzia Furto (Art. 2.3)
- Garanzia Eventi naturali (Art. 2.4)
- Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici (Art. 2.5)
- Garanzie accessorie (Art. 2.6)
- Garanzia Assistenza in viaggio (3. Sezione Garanzia Assistenza in viaggio)

FORMULA LIGHT che comprende le seguenti garanzie:

- Garanzia Incendio (Art. 2.2)
- Garanzia Furto (Art. 2.3)
- Garanzia Assistenza in viaggio (3. Sezione Garanzia Assistenza in viaggio)

Nel caso in cui nella Dichiarazione di Adesione non vi sia un espresso richiamo alla **FORMULA** prescelta, si intendono automaticamente operanti le coperture assicurative del Programma assicurativo **FORMULA LIGHT**.

In aggiunta alla scelta del Programma assicurativo **FORMULA FULL**, l'Aderente assicurato può acquistare una delle due seguenti **Garanzie Opzionali**:

- Garanzia Collisione (Art. 2.7)
- Garanzia Kasko (Art. 2.8)

I Programmi assicurativi (**FORMULA FULL o FORMULA LIGHT**) prevedono per alcune garanzie la suddivisione in gruppi territoriali in relazione alla provincia di residenza o sede legale del proprietario del veicolo.

I **Gruppi territoriali** sono i seguenti:

Gruppo Territoriale	PROVINCE
1	BA, BT, CE, FG, NA
2	BR, MT, SA, TA, TO
3	AV, BN, CS, CT, CZ, GE, KR, LE, ME, MI, PE, PZ, RC, RM, VV
4	AP, AQ, AT, BO, BS, CA, CH, CR, EN, FE, IM, IS, LO, MB, NU, PN, PO, PV, SR, SU, TP, VI
5	tutte le restanti province

Art. 2.12 - Centro Assistenza Clienti

Per la gestione e per informazioni relative ai contratti è possibile contattare il:

Centro Assistenza Clienti RCI Banque S.A. al numero 800992621

Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore **8:30** alle ore **19:30**.

Il Centro Assistenza Clienti RCI Banque S.A. garantisce agli assicurati:

Servizio di consulenza on line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi assicurativi.

Servizio di gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di veicolo o cambio di residenza).

Per richiedere assistenza su tematiche legate ai sinistri e sui canali digitali è possibile contattare il:

Servizio Clienti AXA al numero 800 761 637 (dall'estero e da rete mobile **06 95282923**).

Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore **9:00** alle ore **19:00**.

Il Servizio Clienti AXA garantisce agli assicurati:

Servizio di assistenza sui sinistri per denunciare un sinistro, richiedere informazioni sullo stato di un sinistro già aperto e per l'assistenza stradale.

Servizio di assistenza sui canali digitali (Area riservata del sito <https://youcare.axa.it/> e App youCARE) per problematiche di registrazione, accesso e navigazione dei contenuti.

È inoltre possibile, accedendo Area riservata del sito <https://youcare.axa.it/> o scaricando l'app youCARE, prendere visione delle coperture assicurative in corso e segnalare eventuali sinistri.

Art. 2.13 - Valore assicurato

Il valore assicurato è pari:

- al **prezzo di acquisto** (comprensivo del costo di eventuali accessori e optional installati) indicato in fattura al lordo di eventuali incentivi o contributi previsti dalla normativa vigente al momento dell'acquisto per i veicoli **"Nuovi" del GRUPPO RENAULT e NISSAN, "Km 0", "Auto Demo", "Buy back" e "Usati"**, di cui all'Art. 2.1 - *Veicoli assicurati - lettere a), b)*;
- al valore indicato per un analogo veicolo dalla Rivista **"Eurotax Giallo"** in vigore alla data di effetto dell'assicurazione per i veicoli **"Usato Generico"**, di cui all'Art. 2.1 - *Veicoli assicurati - lettera c)*.

Il valore assicurato deve essere comprensivo dell'ammontare dell'IVA se l'Aderente assicurato è un soggetto non in grado di recuperare tale imposta.

TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Tabella 1 - Copertura per i danni al veicolo in caso di RIACQUISTO presso la Rete o con RIPARAZIONI EFFETTUATE presso la Rete

Le condizioni sotto riportate valgono in tutti i casi di **RIPARAZIONI EFFETTUATE** presso la Rete o di **RIACQUISTO** presso la stessa di un altro veicolo purché sia di valore almeno pari a quello perduto:

Garanzia Furto (Art. 2.3)					
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia			
Garanzia Furto		Gruppo Territoriale	Antifurto Satellitare	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro
		1	SI	25%	€ 500,00
			NO	40%	€ 750,00
		2	SI/NO	15%	€ 350,00
		3	SI/NO	0%	€ 0,00
		4	SI/NO	0%	€ 0,00
		5	SI/NO	0%	€ 0,00
Antifurto Satellitare		<i>In caso di inosservanza delle disposizioni in caso di furto del veicolo:</i> È previsto uno scoperto del 45% sull'indennizzo che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili allo stesso sinistro.			

Garanzia Eventi naturali (Art. 2.4)			
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia	
Garanzia Eventi naturali		Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro
		15%	€ 200,00

Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici (Art. 2.5)			
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia	
Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici		Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro
		15%	€ 200,00

Garanzie accessorie (Art. 2.6)					
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia			
Danneggiamenti al veicolo conseguenti a Furto o a Rapina di cose non assicurate		Gruppo Territoriale	Antifurto Satellitare	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro
		1	SI	25%	€ 500, ⁰⁰
			NO	40%	€ 750, ⁰⁰
		2	SI/NO	15%	€ 350, ⁰⁰
		3	SI/NO	0%	€ 0, ⁰⁰
		4	SI/NO	0%	€ 0, ⁰⁰
		5	SI/NO	0%	€ 0, ⁰⁰

Garanzie accessorie (Art. 2.6)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Ricorso terzi e Rischio locativo	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260.000, ⁰⁰	
Rottura Accidentale dei Cristalli del veicolo	Per anno assicurativo: • € 520,⁰⁰ per i veicoli con valore assicurato sotto i € 20.000,⁰⁰ • € 700,⁰⁰ per i veicoli con valore assicurato da € 20.000,⁰⁰ fino a €. 35.000,⁰⁰ • € 900,⁰⁰ per i veicoli con valore assicurato oltre i € 35.000,⁰⁰	
Lesioni subite dagli animali domestici	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260, ⁰⁰	
Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260, ⁰⁰	
Spese per il rifacimento delle chiavi del veicolo	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260, ⁰⁰	
Spese di dissequestro	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260, ⁰⁰	

Garanzie accessorie (Art. 2.6)		
<i>Garanzia</i>	<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Scoperto o Franchigia</i>
Spese di parcheggio e custodia	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260, ⁰⁰	
Rimborso della tassa di proprietà	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260, ⁰⁰	
Immatricolazione o passaggio di proprietà	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 420, ⁰⁰	
Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 420, ⁰⁰	
Rimborso delle spese per ripristino dei dispositivi di sicurezza	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 1.000, ⁰⁰	
Bonus Fedeltà	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 1.000, ⁰⁰	

Garanzia Collisione (Art. 2.7)			
<i>Garanzia</i>	<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Scoperto o Franchigia</i>	
Garanzia Collisione	Per anno assicurativo: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 3.000, ⁰⁰	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro
		10%	€ 500, ⁰⁰

Garanzia Kasko (Art. 2.8)			
<i>Garanzia</i>	<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Scoperto o Franchigia</i>	
Garanzia Kasko		Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro
		10%	€ 300, ⁰⁰

Tabella 2 - Copertura per i danni al veicolo in caso di NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la Rete o con RIPARAZIONI NON EFFETTUATE presso la Rete

In tutti i casi di **NON RIACQUISTO** di altro veicolo presso la Rete o di **RIPARAZIONI NON EFFETTUATE** presso la Rete, valgono le condizioni sotto riportate:

Garanzia Furto (Art. 2.3)				
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia		
Garanzia Furto		Gruppo Territoriale	Antifurto Satellitare	Scoperto per sinistro Minimo per sinistro
		1	SI	35%
			NO	50%
		2	SI/NO	25%
		3	SI/NO	20%
		4	SI/NO	15%
Antifurto Satellitare		5	SI/NO	15%
		<i>In caso di inosservanza delle disposizioni in caso di furto del veicolo:</i> È previsto uno scoperto del 45% sull'indennizzo che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili allo stesso sinistro.		

Garanzia Eventi naturali (Art. 2.4)			
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia	
Garanzia Eventi naturali		Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro
		20%	€ 500,00

Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici (Art. 2.5)			
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia	
Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici		Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro
		20%	€ 500,00

Garanzie accessorie (Art. 2.6)					
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia			
Danneggiamenti al veicolo conseguenti a Furto o a Rapina di cose non assicurate		Gruppo Territoriale	Antifurto Satellitare	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro
		1	SI	35%	€ 750, ⁰⁰
			NO	50%	€ 1.000, ⁰⁰
		2	SI/NO	25%	€ 750, ⁰⁰
		3	SI/NO	20%	€ 500, ⁰⁰
		4	SI/NO	15%	€ 350, ⁰⁰
		5	SI/NO	15%	€ 350, ⁰⁰

Garanzie accessorie (Art. 2.6)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Ricorso terzi e Rischio locativo	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260.000, ⁰⁰	
Rottura Accidentale dei Cristalli del veicolo	Per anno assicurativo: • € 520,⁰⁰ per i veicoli con valore assicurato sotto i € 20.000,⁰⁰ • € 700,⁰⁰ per i veicoli con valore assicurato da € 20.000,⁰⁰ fino a €. 35.000,⁰⁰ • € 900,⁰⁰ per i veicoli con valore assicurato oltre i € 35.000,⁰⁰	Per ogni sinistro è prevista una franchigia di € 100, ⁰⁰ .
Lesioni subite dagli animali domestici	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260, ⁰⁰	
Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260, ⁰⁰	
Spese per il rifacimento delle chiavi del veicolo	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260, ⁰⁰	
Spese di dissequestro	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260, ⁰⁰	

Garanzie accessorie (Art. 2.6)		
<i>Garanzia</i>	<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Scoperto o Franchigia</i>
Spese di parcheggio e custodia	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260, ⁰⁰	
Rimborso della tassa di proprietà	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260, ⁰⁰	
Immatricolazione o passaggio di proprietà	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 420, ⁰⁰	
Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 420, ⁰⁰	
Rimborso delle spese per ripristino dei dispositivi di sicurezza	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 1.000, ⁰⁰	
Bonus Fedeltà	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 1.000, ⁰⁰	

Garanzia Collisione (Art. 2.7)			
<i>Garanzia</i>	<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Scoperto o Franchigia</i>	
Garanzia Collisione	Per anno assicurativo: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 2.500, ⁰⁰	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro
		15%	€ 600, ⁰⁰

Garanzia Kasko (Art. 2.8)			
<i>Garanzia</i>	<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Scoperto o Franchigia</i>	
Garanzia Kasko		Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro
		15%	€ 500, ⁰⁰

3. SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO

PREMESSA

La gestione del servizio di assistenza è stata affidata da AXA Assicurazioni S.p.A. a:

Inter Partner Assistance S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA

Numero Verde 800 761 637 (per chiamate dall'Italia)

Tel. +39.06.95282923-(per chiamate dall'estero e da rete mobile)

Le prestazioni garantite da AXA assicurazioni S.p.A. sono gestite operativamente da parte di AXA Assistance. Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale. Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle prestazioni di assistenza, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.

Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nelle "Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie".

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo "COSA NON ASSICURO".

Questa garanzia non è operante per le prestazioni fornite dal costruttore previste dal "Programma di Assistenza stradale durante il periodo di garanzia del veicolo".

COSA ASSICURO

Art. 3.1 - Validità e operatività delle prestazioni di assistenza

Le prestazioni di assistenza operano in caso di guasto, incidente, o danno del veicolo assicurato previsto dal contratto, mediante il contatto telefonico con la centrale operativa, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno.

Le tempistiche dell'assistenza variano in funzione delle diverse operazioni necessarie a organizzare con i fornitori i servizi richiesti dall'assicurato, soprattutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e/o organizzative. AXA Assistance non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori e per eventuali danni da questi provocati. Relativamente alle prestazioni informative, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'assicurato viene richiamato entro le successive 48 ore. Nel caso in cui l'assicurato si trovi all'estero, alle tempistiche previste, devono essere aggiunti eventuali giorni festivi e deve anche essere considerato l'adeguamento al fuso orario locale.

AXA Assistance non è ritenuta responsabile di:

- ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Aderente assicurato o da chi per esso.

Inoltre, AXA Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute e opera al meglio nell'interesse dell'Aderente assicurato in una logica di ottimizzazione dei costi. In caso di mancanza di accordo con l'Aderente assicurato si riserva il diritto di decidere la tipologia di servizi da erogare.

Art. 3.2 - Validità territoriale

L'assicurazione vale in tutta Europa ad eccezione di alcune coperture che sono valide solo all'estero

o solo in Italia.

Art. 3.3 - Garanzia Assistenza in viaggio

La centrale operativa, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile durante la circolazione del veicolo, organizza ed eroga 24 ore su 24, le prestazioni di assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità creatosi in base alle condizioni contrattualmente previste.

La centrale operativa, prima dell'erogazione di qualsiasi prestazione di assistenza, può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l'effettivo accadimento dell'evento fortuito ed imprevisto che ha dato origine al sinistro.

La centrale operativa stabilisce tipologie, tempi e modalità di erogazione dei servizi in accordo con le esigenze segnalate dal cliente.

Le prestazioni di assistenza sono le seguenti:

a) Soccorso stradale e traino

Nel caso in cui il veicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, o danno previsto dal contratto, la Centrale Operativa provvederà, tenendo i costi a carico di AXA (e senza franchigia), a fare effettuare sul posto gli interventi d'urgenza necessari, oppure organizzerà il traino del veicolo stesso fino alla Rete venditrice, qualora questa si trovi nel raggio di 50 km dal luogo di fermo. Oltre i 50 km, il veicolo verrà trainato fino al punto di assistenza **RENAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA** più vicino. L'Assicurato può inoltre richiedere di essere trainato alla Rete venditrice anche se oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti, usufruendo di tariffe preferenziali.

Sono altresì coperti i casi in cui il veicolo si trova in box, garage seminterrati, parcheggi multipiano.

Veicoli elettrici: in caso di ricarica esaurita traino al punto di ricarica più vicino o, in alternativa, a una diversa destinazione entro un percorso massimo di 60 km (A/R) dal luogo di fermo.

b) Recupero difficoltoso del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale

Nel caso in cui il veicolo assicurato a causa di uno degli eventi previsti alla lettera a) sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale tenendo a carico di AXA il relativo costo.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.

c) Auto in sostituzione

Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, oppure se per essere riparato richieda oltre tre ore di manodopera o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 24 ore, la Centrale Operativa, metterà a disposizione dell'Assicurato presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura della Società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1100 cc. e 1300 cc. per il periodo massimo indicato nelle *"Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie"*.

In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.

A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione.

Prevvia autorizzazione della Centrale Operativa l'Assicurato può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione, con costi a suo carico.

Il veicolo a noleggio può anche essere fornito direttamente dalla Rete, previa espressa autorizzazione del Centro Assistenza Clienti.

d) Invio pezzi di ricambio (operante solo all'estero)

Qualora a seguito di incidente, guasto o danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso la Rete.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di AXA.

e) Taxi per ritirare l'auto in sostituzione

La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in taxi dell'Assicurato al luogo indicato dalla Centrale Operativa presso il quale viene organizzato il noleggio del veicolo, tenendo i costi a carico di AXA.

f) Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti il veicolo

Nel caso in cui, in conseguenza di guasto o di un incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 36 ore (se giacente in Italia) o 5 giorni (se giacente all'estero) certificati da un centro autorizzato **RENAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA** o convenzionato con la Centrale Operativa ovvero in caso di furto del veicolo stesso purché sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione degli assicurati occupanti il veicolo un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per permettere ad essi di raggiungere la propria abitazione o di proseguire il viaggio, fermo restando in questo caso che l'esposizione di AXA non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicurati.

g) Recupero del veicolo

Nel caso di un incidente, di danno previsto dal contratto o di un guasto occorso al veicolo assicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di furto del veicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli assicurati, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per recarsi sul luogo dove è stato riparato il veicolo per ricondurlo alla propria abitazione.

Viceversa, nel caso di ritrovamento del veicolo assicurato successivo a furto, l'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la riconsegna del veicolo alla propria residenza o presso il Centro Convenzionato **RENAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA** più vicino alla residenza, purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del furto e a condizione che il veicolo sia ancora di proprietà dell'Assicurato.

Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati, tenendo i costi a carico di AXA, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.

h) Rimpatrio del veicolo dall'estero

Qualora a seguito di incidente, di danno previsto dal contratto o guasto, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa

organizzerà il rimpatrio del veicolo non riparato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza all'officina in Italia preventivamente concordata con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico di AXA, fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova.

Sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

i) Rimpatrio sanitario (operante solo all'estero)

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni degli occupanti del veicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il loro trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro residenza, la Centrale Operativa organizza il rientro degli occupanti il veicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese di AXA inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi Europei.

j) Medico online

L'Assicurato, mettendosi in comunicazione con il servizio medico della Centrale Operativa, potrà ricevere consigli ed indicazioni sui primi provvedimenti d'urgenza da adottare, a seguito di infortunio o malattia.

k) Spese di pernottamento in albergo

La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli occupanti del veicolo assicurato tenendo a carico di AXA le relative spese nel caso che, in seguito a guasto o incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni del veicolo superi le 3 ore od il tempo d'immobilizzo superi le 24 ore.

l) Anticipo di denaro all'estero

Nel caso in cui l'Assicurato debba far fronte ad un imprevisto esborso di denaro (in seguito ad un guasto, un incidente o danno previsto dal contratto), la Centrale Operativa potrà fare pervenire sul posto detto importo a titolo di prestito senza interessi, a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo.

L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

m) Anticipo cauzione penale all'estero

La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione penale, a mettere a disposizione dell'Assicurato l'importo della cauzione, a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo.

L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro 3 mesi dalla data di messa a disposizione.

n) Anticipo spese legali all'estero

La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l'Assicurato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, a condizione che l'assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo.

L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

o) Interprete all'estero

Nel caso di fermo o arresto in seguito ad incidente stradale, qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, la Centrale Operativa metterà a Sua disposizione un interprete.

La relativa spesa è a carico di AXA.

p) Autista a disposizione in Italia

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, AXA, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell'Assicurato secondo l'itinerario più breve.

Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del veicolo.

COSA NON ASSICURO

Art. 3.4 - Esclusioni Garanzia Assistenza in viaggio

Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:

- a)** atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- b)** eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- c)** sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d)** dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- e)** circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
- f)** immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
- g)** immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
- h)** uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
- i)** conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
- j)** conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;

- k)** circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
- l)** qualora il veicolo non sia assicurato ai sensi della normativa vigente e per la copertura RCA obbligatoria;
- m)** appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
- n)** mancato contatto con la centrale operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;
- o)** viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- p)** nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della centrale operativa;
- q)** quando un altro trasportato è in grado di guidare il veicolo;
- r)** trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

AXA Assistance si riserva di non eseguire le prestazioni richieste a seguito di sinistro o di sospenderne in ogni istante l'esecuzione qualora queste siano palesemente o ragionevolmente impossibili, irrealizzabili o attuabili solo attraverso canali illegali, con violazione della privacy o con violazione di leggi nazionali o internazionali o di norme etiche e morali.

Art. 3.5 - Ulteriori Esclusioni Garanzia Assistenza in viaggio

Inoltre l'assicurazione non comprende:

- 1)** le spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla centrale operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della centrale operativa;
- 2)** le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la centrale operativa, i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili;
- 3)** i veicoli con targa di uno stato estero, non immatricolati in Italia;
- 4)** i veicoli da noleggio o di trasporto pubblico;
- 5)** gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
- 6)** le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice sganciati dal veicolo assicurato.
- 7)** il veicolo quando si trovi in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario o mezzo di soccorso speciale;
- 8)** il caso di immobilizzo del veicolo in caso di campagna di richiamo e per l'effettuazione del tagliando periodico;
- 9)** le prestazioni di assistenza nei paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'autorità pubblica competente.

Inoltre:

- 10)** in caso di erogazione di prestazioni alberghiere sono escluse tutte le spese diverse dal pernottamento e dalla prima colazione.

Art. 3.6 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza in viaggio

Fermo restando quanto stabilito dagli Artt. 3.4 - *Esclusioni Garanzia Assistenza in viaggio* e 3.5 - *Ulteriori Esclusioni Garanzia Assistenza in viaggio*, valgono altresì, per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni:

Recupero difficoltoso del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale

Sono esclusi dalla prestazione e quindi restano a carico dell'Assicurato i costi degli eventuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

Rimpatrio sanitario (operante solo all'estero)

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono agli occupanti del veicolo assicurato di proseguire il viaggio.

Medico online

Non verranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche

COME MI ASSICURO

Art. 3.6 - Limiti di esposizione

Le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono quelle che l'Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, quali biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico.

Inoltre, su richiesta di AXA Assistance, l'Assicurato consegna i titoli di trasporto non utilizzati (ad esempio, in caso di rientro anticipato dell'Assicurato, organizzato dalla centrale operativa, che abbia reso inutili i titoli di viaggio in suo possesso) con delega ad AXA Assistance che si incarica delle pratiche di rimborso e trattiene le somme ricavate. In mancanza, AXA Assistance può richiedere all'Assicurato, entro 3 mesi dal rientro, di intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati e di versare le relative somme ad AXA Assistance.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).

Art. 3.7 - Obblighi dell'assicurato in caso di richiesta di assistenza

L'Assicurato deve contattare personalmente la centrale operativa, a meno che non sia oggettivamente impossibilitato, fornendo i propri dati anagrafici, il numero di polizza ed il tipo di intervento richiesto.

TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

I limiti di indennizzo sotto indicati sono da intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.

Validità e operatività delle prestazioni di assistenza (Art. 3.1)		
<i>Garanzia</i>	<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Scoperto o Franchigia</i>
Garanzia Assistenza in viaggio (Art. 3.3)	Le garanzie sono prestate con il limite massimo di 3 sinistri per veicolo e per anno , senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro.	

Garanzia Assistenza in viaggio (Art. 3.3)		
<i>Garanzia</i>	<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Scoperto o Franchigia</i>
a) Soccorso Stradale e traino	La garanzia è prestata entro un raggio di 50 Km dal luogo di fermo. Per i veicoli elettrici, in caso di ricarica esaurita, traino al punto di ricarica più vicino o, in alternativa, a una diversa destinazione entro un raggio di 30 Km dal luogo di fermo	
b) Recupero difficoltoso del veicolo fuoriscito dalla sede stradale	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 260,00 per evento, compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi per il recupero.	
c) Auto in Sostituzione	La garanzia è prestata per un periodo massimo di: Danno Parziale: a) 5 gg. a chilometraggio illimitato se la riparazione NON viene ESEGUITA presso la Rete ; b) 15 gg. se la riparazione viene ESEGUITA presso la Rete ;	

	Danno Totale: a) 30 gg. a chilometraggio illimitato IN CASO DI RIACQUISTO di un veicolo; b) 15 gg. in caso di NON RIACQUISTO di un veicolo.	
e) Taxi per ritirare l'auto in sostituzione	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 52,00 per sinistro.	
f) Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti il veicolo	La garanzia è prestata con il limite massimo per sinistro di € 600,00 complessive	
k) Spese di pernottamento in albergo	La garanzia è prestata fino ad un massimo di 3 giorni e con un limite di € 80,00 per ciascuna persona , per evento.	
l) Anticipo di denaro all'estero	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 2.600,00 per evento.	
m) Anticipo cauzione penale all'estero	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 5.200,00 per Assicurato.	
n) Anticipo spese legali all'estero	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 1.100,00 per sinistro.	
o) Interprete all'estero	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 520,00 per sinistro.	

X. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER I DANNI AL VEICOLO

Art. X.1 - Determinazione dell'ammontare del Danno Totale

Si ha danno totale quando il danno è pari o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Per determinare il valore del veicolo al momento del sinistro si applicano, sul valore assicurato in base a quanto disposto all'Art. 2.13 - *Valore assicurato*, le percentuali di deprezzamento indicate nelle tabelle di seguito riportate.

Tali tabelle tengono conto in modo forfettario, in relazione al tempo trascorso dalla immatricolazione per i veicoli acquistati **"Nuovi"** e ai mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza per tutti gli altri veicoli, della diminuzione di valore dipendente dalla vetustà, dall'uso, o dall'introduzione sul mercato di nuovi modelli del veicolo.

Deprezzamento previsto CON RIACQUISTO di altro veicolo presso la Rete:

VEICOLI acquistati "Nuovi"	
Mesi trascorsi dalla data di immatricolazione	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
fino al 12° mese compreso	Zero
dal 13° al 24° mese	20%
dal 25° al 36° mese	35%
dal 37° al 48° mese	45%
dal 49° al 72° mese	55%

TUTTI gli ALTRI VEICOLI	
Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
fino al 12° mese compreso	Zero
dal 13° al 24° mese	10%
dal 25° al 36° mese	20%
dal 37° al 48° mese	30%
dal 49° al 60° mese	40%
dal 61° al 72° mese	50%

Resta inoltre a carico dell'assicurato l'importo degli eventuali scoperti come disciplinato nelle *"Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie - Tabella 1"*.

Deprezzamento previsto SENZA RIACQUISTO di altro veicolo presso la Rete

VEICOLI acquistati "Nuovi"	
Mesi trascorsi dalla data di immatricolazione	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
fino al 12° mese compreso	0%
dal 13° al 24° mese	20%
dal 25° al 36° mese	35%
dal 37° al 48° mese	45%
dal 49° al 72° mese	55%

TUTTI gli ALTRI VEICOLI*	
Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
fino al 12° mese compreso	0%
dal 13° al 24° mese	25%
dal 25° al 36° mese	35%
dal 37° al 48° mese	45%
dal 49° al 60° mese	55%
dal 61° al 72° mese	65%

* Per i veicoli **“Usato Generico”**, relativamente alla voce **“fino al 12° mese compreso”**, la percentuale del deprezzamento applicabile sul valore assicurato di riferimento è **pari al 15%**.

Trascorsi 6 anni dalla data di effetto della polizza, l'ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell'anno precedente e così per ogni anno successivo. In ogni caso il valore assicurato rappresenta il limite massimo di indennizzo.

Art. X.2 - Determinazione dell'ammontare del Danno Parziale

Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età e allo stato del veicolo sulla base di quanto segue:

VEICOLI acquistati “Nuovi”		TUTTI gli ALTRI VEICOLI	
Mesi trascorsi dalla data di immatricolazione	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato	Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
fino al 12° mese compreso	Zero	fino al 12° mese compreso	Zero
dal 13° al 24° mese	20%	dal 13° al 24° mese	10%
dal 25° al 36° mese	35%	dal 25° al 36° mese	20%
dal 37° al 48° mese	45%	dal 37° al 48° mese	30%
dal 49° al 72° mese	55%	dal 49° al 60° mese	40%
		dal 61° al 72° mese	50%

Per i veicoli **“Usato Generico”**, di cui all'Art. 2.1 - *Veicoli assicurati - lettera c)*, per i danni alle sue parti meccaniche, a quelle soggette a usura e per i veicoli immatricolati da oltre sei anni, il deprezzamento sarà calcolato:

- applicando il rapporto fra il valore del veicolo indicato sulla Rivista “Eurotax giallo” al momento del sinistro e il prezzo di listino riportato sulla Rivista stessa.

diversamente:

- alle quotazioni medie di mercato al momento del sinistro riportate da altre pubblicazioni specializzate qualora non siano disponibili sulla Rivista “Eurotax giallo”.

Altrimenti, viene preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

La determinazione dell'ammontare dei danni alla carrozzeria, alla selleria, ai vetri o ai cristalli, relativamente alle riparazioni effettuate presso la Rete, viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite, qualora il sinistro si verifichi entro il sesto anno dalla data di immatricolazione.

Per i veicoli acquistati **“Nuovi”** o acquistati **“Usati”** si applicherà la seguente tabella relativamente ai danni alle parti meccaniche e a quelle soggette a usura:

VEICOLI acquistati “Nuovi” Mesi trascorsi dalla data di immatricolazione	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
TUTTI gli ALTRI VEICOLI Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza	
fino al 12° mese compreso	15%
dal 13° al 24° mese	25%
dal 25° al 36° mese	35%
dal 37° al 48° mese	45%
dal 49° al 60° mese	55%
dal 61° al 72° mese	65%

Qualora venga provata con fattura la precedente sostituzione di parti danneggiate, il deprezzamento per vetustà inizierà ad essere conteggiato dalla data della fattura stessa.

Il deprezzamento non verrà mai applicato al costo della manodopera.

Per le riparazioni dei veicoli immatricolati da oltre sei anni si potranno utilizzare pezzi di ricambio equivalenti Renault Nissan. Sui veicoli di altri marchi potranno essere utilizzati ricambi equivalenti certificati a prescindere dall'età del veicolo.

Le spese di smontaggio e montaggio occasionate dal sinistro sono a carico di AXA se nella parte smontata si riscontrano danni indennizzabili. Le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili.

Art. X.3 - Denuncia

Su tutto il territorio nazionale l'Assicurato ha a sua disposizione una Rete di carrozzerie convenzionate, che assicurano tempi certi di riparazione e servizi dedicati per il veicolo, cui potersi rivolgere per la denuncia del sinistro. Per saperne di più e trovare la carrozzeria convenzionata più vicina l'Assicurato può telefonare tutti i giorni feriali (**da lunedì a venerdì**) dalle ore **9.00** alle ore **19.00** al Servizio Clienti AXA al **Numero Verde 800 761 637**, o in alternativa consultare il sito <https://youcare.axa.it/carrozzerie>.

In alternativa, l'Assicurato può procedere alla denuncia direttamente tramite l'App **youCARE** scaricabile dallo store incluso nel proprio dispositivo o tramite sito <https://youcare.axa.it/> accedendo all'area clienti, oppure contattando un operatore del Servizio Clienti AXA telefonicamente al **Numero Verde 800 761 637** - tutti i giorni feriali (**da lunedì a venerdì**) dalle ore **9.00** alle ore **19.00** - o tramite mail all'indirizzo: **sinistriauto.rci@axa.it**.

La denuncia del sinistro, unitamente ai documenti da presentare e agli adempimenti richiesti per l'istruzione della pratica potranno infine essere trasmessi dall'Assicurato anche tramite raccomandata presso la sede legale di AXA Assicurazioni - AXA Assicurazioni Sede Legale e Direzione Generale, Corso Como 17, 20154 Milano Italia - o tramite PEC all'indirizzo: **axaassicurazioni@axa.legalmail.it**

Art. X.4 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato, **entro 3 giorni**, deve:

- A.** Nei casi di sinistro presumibilmente doloso, nonché nel caso di perdita chiavi, presentare tempestivamente denuncia scritta alle Autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all'estero, l'Assicurato, deve presentare analoga denuncia fatta anche alle autorità italiane). Copia conforme della denuncia deve essere allegata a quella del sinistro, tranne nel caso di sinistro furto parziale che può essere denunciato ed aperto anche senza contestuale presentazione della denuncia all'Autorità, fermo restando che questa resta atto indispensabile per permettere la successiva gestione e liquidazione del sinistro.
- B.** Fornire precisazioni circa la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo e infine in caso di danno totale, **inviare entro 2 giorni** dalla denuncia del sinistro agli stessi recapiti indicati nel precedente articolo, quanto segue:
- originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
 - copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;
 - se disponibili, copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via;
 - tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo;
 - relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, è richiesta la copia del contratto unitamente alla dichiarazione che attesti che al momento del sinistro il servizio era attivo.

In caso di furto totale per il quale emerga in denuncia che una o più chiavi erano custodite all'interno del veicolo, sarà applicato uno scoperto del 20% sul danno liquidato a termini di polizza.

Nel caso di danno parziale l'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato da AXA, salvo le riparazioni di prima urgenza.

Relativamente al **"Bonus Fedeltà"**, (*Garanzie Accessorie Art. 2.6*), l'Assicurato al fine di ottenere il risarcimento dovrà fornire copia delle fatture pagate e la documentazione dovrà essere completata con l'IBAN del conto corrente sul quale effettuare il bonifico e il nome del titolare del conto.

Inoltre, in caso di sinistro **"Ricorso terzi e Rischio locativo"**, (*Garanzie Accessorie Art. 2.6*), l'Assicurato deve immediatamente informare AXA delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. AXA ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA. Le spese giudiziali sostenute sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e Assicurato.

Art. X.5 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o - se si tratta di furto o rapina - altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. X.6 - Procedure per la liquidazione del danno

A) Danno Totale CON RIACQUISTO di altro veicolo

In caso di danno totale, la procedura prevede la sostituzione diretta, ad opera della Rete, del veicolo con altro veicolo purché sia di valore almeno pari a quello perduto:

Ciò comporta che la liquidazione venga effettuata direttamente alla Rete che ha venduto il veicolo tenendo conto del *“deprezzamento previsto CON RIACQUISTO di altro veicolo presso la Rete”* come disciplinato dall' Art. X.1 - *Determinazione dell'ammontare del Danno Totale e decurtato degli eventuali scoperti previsti nelle “Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie - Tabella 1”*.

Per attivare questa procedura, l'Assicurato deve sottoscrivere l'ordine di acquisto di un altro veicolo del quale devono essere riportati: il modello, gli equipaggiamenti, gli accessori installati e la data di commissione.

La Rete deve inviare ad AXA copia dell'ordine di acquisto e, entro 15 giorni dall'immatricolazione del veicolo acquistato **“Nuovo”** o dall'acquisto del veicolo **“Usato”**, la copia della fattura.

A questa documentazione devono essere allegati i seguenti certificati, la cui spesa per il rilascio è a carico di AXA in caso di sottoscrizione del Programma assicurativo **FORMULA FULL**, ai sensi dell' Art. 2.6 - *Garanzie Accessorie - “Immatricolazione o passaggio di proprietà” e “Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale”*:

1. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
2. Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
3. Procura a vendere a favore di AXA;
4. Delega alla rottamazione, se richiesta di AXA;
5. Dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato indicante se è un soggetto in grado di recuperare l'IVA sul veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72.

B) Danno Totale SENZA riacquisto di altro veicolo

Nel caso l'Assicurato non intenda servirsi della sostituzione diretta del veicolo, AXA attiverà la normale procedura di liquidazione del danno.

Resta inteso che l'indennizzo da liquidare ai sensi di polizza viene calcolato sulla base del valore di cui all' Art. X.1 - *Determinazione dell'ammontare del Danno Totale* tenendo conto del *“deprezzamento previsto SENZA RIACQUISTO di altro veicolo presso la Rete”*, decurtato degli eventuali scoperti previsti nelle *“Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie - Tabella 2”*.

Per la liquidazione, oltre ai documenti previsti alla precedente lettera A), dal punto 1 al punto 5, dovrà essere prodotta una dichiarazione in cui l'Assicurato comunica ad AXA la propria volontà di non riacquistare un altro veicolo.

C) Danno Parziale

La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui AXA venga in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare delle spese. In caso di riparazioni effettuate presso la Rete, la liquidazione verrà effettuata da AXA direttamente alla Rete.

L'Assicurato, perciò, al momento del ritiro del veicolo, rilascerà benestare per il pagamento dell'indennizzo alla Rete e pagherà direttamente alla stessa il solo importo degli eventuali scoperti

previsti nelle *“Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”* e del deprezzamento eventualmente applicabile ai sensi dell’Art. X.1 - *Determinazione dell’ammontare del Danno Totale*.

D) Termini per la Liquidazione

In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui AXA venga in possesso dell’intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l’ammontare delle spese.

In caso di Danno Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui ai punti A o B.

Per la **Garanzia Furto (Art. 2.3)** in caso di mancato ritrovamento del veicolo, AXA indennizza l’Assicurato, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all’autorità competente e lo stesso abbia fatto pervenire:

- il certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso e l’estratto giuridico originario rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
- le chiavi del veicolo assicurato (comprese quelle di antifurto) e, se richiesta da AXA, una procura notarile a vendere al fine di agevolare l’eventuale vendita dello stesso in caso di ritrovamento;
- in caso di ipoteca sul veicolo, l’attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l’autorizzazione scritta della società vincolataria al pagamento (in assenza l’indennizzo verrà corrisposto direttamente alla società vincolataria).

Se è stata aperta una procedura giudiziaria, AXA si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l’indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.

Art. X.7 - Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro

L’Assicurato non potrà far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato da AXA.

Art. X.8 - Procedura per la valutazione del danno – Arbitrato

L’ammontare del danno è concordato direttamente da AXA o persona da questa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata, oppure a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno da AXA ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. X.9 - Recupero del veicolo rubato

In caso di recupero del veicolo rubato, l’Assicurato deve darne immediato avviso al **Centro Assistenza Clienti (Art. 2.12)**, oppure ad AXA, appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo mettendo a disposizione di AXA i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell’indennizzo:

- se non è pervenuta ad AXA la proposta di riacquisto di un altro veicolo, AXA indennizzerà i danni

parziali eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro;

- se è già pervenuta ad AXA la proposta di riacquisto di un altro veicolo, AXA procederà alla liquidazione del danno secondo quanto indicato all' *Art. X.6 - Procedure per la liquidazione del danno*.

Nel caso di mancato riacquisto di un altro veicolo ed entro un mese dall'avvenuto recupero del veicolo rubato, l'Assicurato ha facoltà di chiedere, e AXA di concedere, che il veicolo rimanga di sua proprietà.

Nel caso in cui AXA abbia già provveduto ad effettuare la liquidazione dell'indennizzo, l'Assicurato provvederà a rimborsare l'importo ricevuto dedotti gli eventuali danni parziali.

Art. X.10 - Relitto

Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, AXA ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta di AXA, l'Assicurato dovrà fornire delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'ACI, attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.

Art. X.11 - Surrogazione

Qualora AXA abbia pagato l'indennità, i diritti e le azioni che il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, passano di diritto ad AXA in base alla normativa vigente ed in particolare all'Art. 1916 c.c..

Art. X.12 - Prescrizione

Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento in caso di sinistro da circolazione si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'incidente (Art. 2947 c.c.). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA

Art. X.13 - Come denunciare il sinistro

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie, direttamente a:

AXA ASSISTANCE

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA

Numero Verde 800 761 637 (per chiamate dall'Italia)

Tel. +39.06.95282923 (per chiamate dall'estero e da rete mobile)

Prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- numero di polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- targa, marca e modello del veicolo assicurato;
- le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Nel caso di prestazioni legate ad immobilizzo del veicolo, l'Assicurato deve fornire l'indirizzo e il recapito telefonico dell'officina in cui è ricoverato il veicolo.

In caso di sinistro, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del veicolo danneggiato; in tale eventualità, l'Assicurato deve mettere a disposizione il veicolo danneggiato per l'ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o di AXA Assicurazioni S.p.A..

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

Art. X.14 - Onere della prova

È a carico di chi richiede l'indennità di provare che esistono tutti gli elementi che costituiscono il suo diritto a termini di polizza.

Art. X.15 - Comunicazioni - Variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto all'Art. X.13 – *Come denunciare il sinistro*.

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Chi decide perchè e come trattare i dati?

AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, rispetta le persone con le quali entra in contatto. Per questo tratta con cura i suoi dati personali, cioè le informazioni a lei riferite (di seguito indicati anche come "dati comuni", quali ad esempio i dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa. Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a soggetti minori di età sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari/congiunti per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



Per quali scopi e su quali basi i dati sono trattati?

a) Finalità assicurativa¹

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, la nostra Società (di seguito anche "AXA" o la "Compagnia") ha la necessità di disporre di dati personali, a lei riferiti (che possono essere dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti², anche mediante la consultazione di banche dati ed il dispositivo di black box e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge³) e a questo fine si trova nella necessità di trattarli nel quadro del rapporto assicurativo.

In questo ambito, useremo i suoi dati personali per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

- attività statistiche, anche a fini di tariffazione, tra cui attività di studio statistico sulla base clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i dati raccolti dalla Black box (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, dati di profilazione, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati raccolti dalla Black box necessari per dare esecuzione a specifici servizi assicurativi che, per puntuale previsione contrattuale, possono comportare anche l'attribuzione automatica di specifici profili che permettono di definire una tariffa personalizzata (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati di profilazione, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati comuni strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁴.

Si precisa che non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei dati telematici raccolti attraverso la cd. "Black Box", nel caso in cui il trattamento di questi dati sia necessario per la conclusione o l'esecuzione del contratto tra la persona cui si riferiscono i dati ed AXA, nell'ipotesi in cui le condizioni generali di polizza prevedano l'utilizzo di tale strumento anche per la gestione del rapporto contrattuale. L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di trattare i dati raccolti tramite la cd. Black Box per poter dare esecuzione al contratto; pertanto non è richiesto un suo specifico consenso al trattamento dei dati per tale finalità che è conseguente alla sua adesione al contratto stesso.

Resta inteso che, nell'ambito di questo trattamento, i dati telematici (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, i comportamenti di guida e i cosiddetti dati grezzi) sono necessari per dare esecuzione ai servizi assicurativi, che prevedono anche l'attribuzione automatica

⁴ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

di specifici profili al fine di definire una tariffa personalizzata.

Inoltre, tale tipo di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box o sulla base del profilo del comportamento di guida del cliente). L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di procedere ad una profilazione, in relazione ad esempio al comportamento di guida. Il processo decisionale automatizzato connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza chilometrica e/o alla profilazione, permette l'attribuzione automatica di una tariffa più aderente al comportamento di guida del singolo cliente, oltre che ad eventuali caratteristiche del territorio e della situazione meteorologica. La profilazione e decisione automatizzata comporta che una guida virtuosa può determinare dei benefici sul premio, determinati su parametri oggettivi rilevati dalla black box.

Viceversa, il consenso è richiesto per il trattamento delle categorie particolari di dati⁵, quali i dati inerenti essenzialmente alla sua salute (di seguito indicati anche come "dati sensibili"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

5 Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto

Evidenziamo, inoltre, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta, in tutte le sue ampie esemplificazioni, la base giuridica che legittima il trattamento è in ogni caso la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa, incluse le attività di studio statistico, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo.



Modalità di trattamento

I suoi dati personali sono trattati⁷ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, utilizzando modalità manuali e automatizzate, ivi comprese tecniche comunemente usate in ambito di data science nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa..



A chi sono comunicati i dati?

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comu-

⁷ Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

cazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), anche per finalità amministrativo-contabili e Cassa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e di servizio;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica di della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.



Per quanto tempo vengono conservati i dati?

I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. codice civile), fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede in ogni caso alla cancellazione dei dati stessi.



Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei dati, far valere il diritto all'oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del Titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@gpdp.it. Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contratto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

L'eventuale ripensamento potrà essere comunicato ai seguenti recapiti:

- Servizio Clienti AXA al numero 800 761 637 (dall'estero e da rete mobile 06 95282923);
- raccomandata indirizzo: Corso Como 17, 20154 Milano Italia;
- PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it.



PROTEZIONE AUTO, polizza collettiva n. YC01
sottoscritta da RCI Banque S.A. Succursale Italiana per la
ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL'AUTOVEICOLO



VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE

A. GENERALITA' DEL CLIENTE E DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO

Il Sig. la Spett.					
residente in				telefono	
CAP		città		provincia	
partita IVA cod. fiscale			e-mail		
acquirente autoveicolo			modello		targato
telaio			valore assicurato	come previsto dall'art.2.13 delle Cda	autocarro
data d'immatricolazione al P.R.A.	giorno	mese	anno	codice proposta	

B. QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE

Obiettivo dell'assicurazione

- È interessato a una copertura assicurativa per danni materiali e diretti da furto e incendio del veicolo e una garanzia assistenza? SI ☐ NO ☐
- È interessato altresì ad estendere la copertura assicurativa ai danni derivanti da atti vandalici, eventi naturali e garanzie accessorie? SI ☐ NO ☐
- È interessato ad aggiungere alla copertura assicurativa per i danni derivanti da atti vandalici, eventi naturali e altre garanzie accessorie anche una delle seguenti garanzie opzionali?
- 1) Copertura per i danni di modesta entità materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo identificato (Collisione) SI ☐ NO ☐
- 2) Copertura per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo nonché di urto contro qualsiasi ostacolo (Kasko) SI ☐ NO ☐
- La copertura assicurativa è facoltativa e non connessa con l'eventuale finanziamento richiesto per l'acquisto del veicolo, anche qualora sottoscritto contestualmente. La durata e l'importo della prestazione garantita dalla compagnia assicurativa non sono collegati all'eventuale piano di finanziamento.
- È interessato ad acquisire tale copertura assicurativa in maniera totalmente svincolata dall'eventuale finanziamento sottoscritto? SI ☐ NO ☐

Informazioni su eventuali limitazioni

Ogni copertura assicurativa, come previsto specificatamente nelle condizioni di assicurazione è limitata nei limiti dei massimali ivi indicati, nonché delle esclusioni e limitazioni previste e con applicazione in alcuni casi di franchigie o di percentuali di danno che rimangono a carico dell'assicurato.

È comunque interessato a sottoscrivere una copertura assicurativa a tali condizioni? SI ☐ NO ☐

Situazione assicurativa attuale

È già in possesso, per il veicolo sopra identificato, di assicurazione per le medesime garanzie? SI ☐ NO ☐

C. DICHIARAZIONE SULLA ESISTENZA DELLA COPIA PRESCELTA

Il sottoscritto dichiara di confermare quanto riportato nel presente modulo.

Data _____ Il Cliente _____

DICHIARAZIONE DI COERENZA

Sulla base delle informazioni fornite dal cliente attraverso il questionario il distributore RCI Banque S.A.
(nella persona del collaboratore indicato nell'Allegato 3) dichiara che il prodotto assicurativo Protezione Auto risulta coerente con le
richieste ed esigenze assicurative manifestate dal cliente.



MODULO DI ADESIONE alla polizza collettiva
PROTEZIONE AUTO n. YC01
sottoscritta da RCI Banque S.A. Succursale Italiana per la
ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL'AUTOVEICOLO



DICHIARAZIONE DI ADESIONE

A. GENERALITA' DEL CLIENTE E DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO

Il Sig. _____
la Spett. _____

residente in _____ telefono _____

CAP _____ città _____ provincia _____

partita IVA _____ e-mail _____
cod. fiscale _____

acquirente _____ modello _____ targato _____
autoveicolo _____

telaio _____ valore _____ come previsto dall'art.2.13 _____
assicurato _____ delle CDA _____ autocarro _____

data d'immatricolazione _____
al P.R.A. _____
Giorno _____ Mese _____ Anno _____ codice _____
proposta _____

Numero Polizza AXA _____ L'assicurazione decorre dal _____ e scadrà dopo _____ mesi

Numero Polizza Supplementare AXA _____ L'assicurazione decorre dal _____ e scadrà dopo _____ mesi
**La polizza Supplementare sarà visibile nelle Aree Clienti a partire dalla sua data di decorrenza*

B. GARANZIE OPZIONATE

☐ - FORMULA FULL INCENDIO, FURTO, RAPINA, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, GARANZIE ACCESSORIE, ASSISTENZA IN VIAGGIO	☐ - FORMULA LIGHT INCENDIO, FURTO, RAPINA, ASSISTENZA IN VIAGGIO	☐ - COLLISION GARANZIA OPZIONALE (a completamento della formula FULL) FURTO CON ALTRO VEICOLO IDENTIFICATO	☐ - KASKO GARANZIA OPZIONALE (a completamento della formula FULL) FURTO CONTRO QUALSIASI OSTACOLO _____ Mesi
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: Sul veicolo è installato un antifurto satellitare ☐ SI ☐ NO			

L'assicurazione decorre dalle ore _____ del _____ e scadrà dopo _____ mesi. La copertura assicurativa è efficace solo a condizione che il premio sia stato pagato. In caso contrario la garanzia si attiverà automaticamente alle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio assicurativo. In caso di contratto poliennale, è consentita all'Aderente assicurato la facoltà di recesso alla scadenza di ogni singola annualità di polizza da comunicarsi con un preavviso minimo di 30 giorni e in le modalità indicate nel Set Informativo.

Contro la firma cumulata delle due polizze pari a euro _____ (premio lordo polizza _____ premio lordo polizza supplementare _____) di cui per imposte euro _____, sarà versato dal Contraente RCI Banque S.A. alla Compagnia. Nel caso di durata poliennale il contratto è emesso con il finanziamento annuale, pertanto il premio sarà corrisposto da RCI Banque S.A. tramite rate annuali anticipate di pari importo.

Il premio alla firma potrà essere ulteriormente scontato a discrezione del contraente RCI Banque S.A. in virtù di eventuali contributi commerciali dallo stesso offerti. RCI Banque S.A., indipendentemente dagli accordi raggiunti da essa con l'Aderente assicurato, rimane l'unica obbligata al pagamento del premio nei confronti di AXA, secondo quanto disciplinato dall'art. 1901 C.C. e dall'art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione. Il premio per le coperture selezionate dall'Aderente assicurato, comprensivo di tali eventuali contributi commerciali, è pari a euro _____ (premio lordo polizza base _____, premio lordo polizza supplementare _____). RCI Banque S.A. ne richiederà la corresponsione all'Aderente assicurato, nella misura con esso convenuta, mediante:

1. assegno bancario, postale o circolare, munito di cedola di trasferibilità intestato o girato allo stesso;
2. ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, o termini di pagamento elettronico, addebiti su conti correnti o carte di credito dell'Aderente assicurato, che abbiano quale beneficiario l'intermediario, o l'assegno in tal qualità;
3. denaro contante (con il limite in euro previsto dalla normativa in vigore);
4. finanziamento erogato da RCI Banque S.A.;
5. addebito sul c/c bancario.

Il sottoscritto dichiara di:
- aver ricevuto da RCI Banque S.A., prima della sottoscrizione del presente modulo, l'informativa precontrattuale prevista dall'art.56 Reg IVASS 40/2018, il Set informativo (Mod. RCIPA Ed. 01/2022) composto dal Documento Informativo Precontrattuale, Documento Informativo Precontrattuale Aggiunto, Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario e Informativa Privacy;
- essere stato informato ed essere consapevole che l'adesione alla copertura assicurativa sopra indicata è facoltativa rispetto al finanziamento eventualmente richiesto a RCI Banque S.A. per l'acquisto del veicolo anche laddove sottoscritto contestualmente;

- essere stato informato delle caratteristiche, della durata, dei costi, dei limiti della copertura e di ogni altro elemento utile ad acquisire un'informativa completa e corretta.
Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa sull'uso delle tecniche di comunicazione a distanza per la gestione del rapporto assicurativo e di essere stato informato del diritto di richiedere in ogni momento all'impresa le credenziali di accesso all'area riservata cliente.

L'aderente assicurato _____ Data _____

Il sottoscritto, dopo aver preso visione dell'informativa precontrattuale e del Set informativo del prodotto assicurativo, esprime la volontà di aderire alla Polizza Collettiva n YC01 stipulata da RCI Banque S.A. scegliendo le garanzie sopra riportate nella sezione 2. Garanzie scelte ed accettando le relative condizioni di assicurazione riportate nel Set informativo (Mod. RCIPA Ed. 01/2022).
L'aderente assicurato _____ Data _____

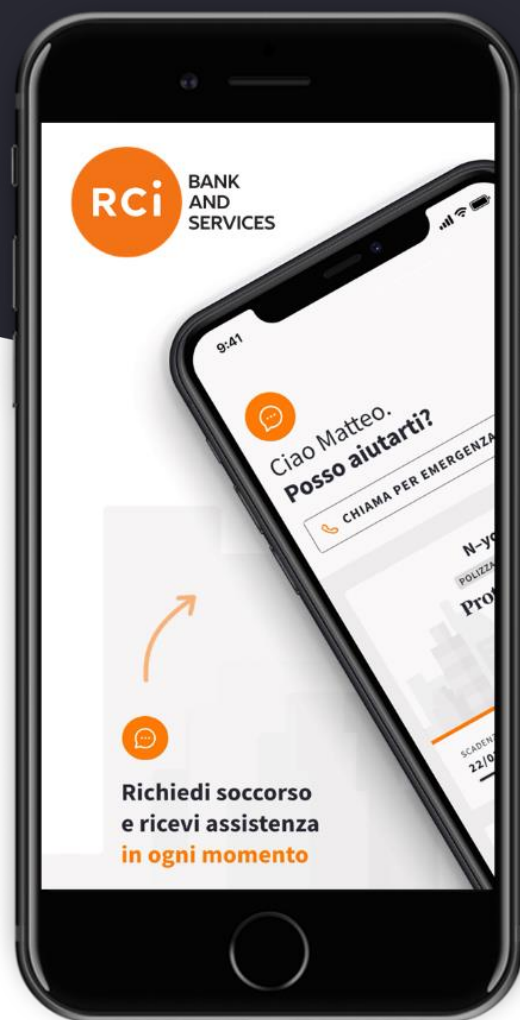
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di approvare i seguenti punti delle Condizioni di Assicurazione (Mod. RCIPA Ed. 01/2022): "Tabelle Limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie" presenti in ogni singola Sezione; art. 1.1 (Modalità per rendere operative le garanzie); art. 1.6 (Recesso dal contratto); art. 1.7 (Risoluzione del contratto per sinistro); artt. 2.9, 2.10, 3.4, 3.5, 3.6 (Esclusioni e limitazioni); art. X.3 Denuncia, Gestione e Liquidazione dei sinistri per i danni al veicolo); art. X.4 (Obblighi in caso di sinistro); art. X.5 (Esagerazione dolosa del danno); art. X.6 (Procedure per la liquidazione del sinistro); art. X.7 (Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro); art. X.8 (Procedura per valutazione del danno).

L'aderente assicurato _____ Data _____

MOBILE APP



Utilizza il tuo «**Numero di polizza AXA**» che trovi all'interno del MODULO DI ADESIONE per visualizzare tutte le tue coperture assicurative.



Avrai la possibilità di:



Consultare le tue Polizze



Seguire il Tracking dei sinistri



Scaricare i tuoi Documenti di Polizza



Visualizzare i Contatti Utili



Aprire i Sinistri



Prenotarsi in Carrozzeria



Geolocalizzare il Carro Attrezzi



Compilare la CAI Digitalmente

direttamente dal tuo Smartphone!



Per maggiori informazioni sull'APP chiama al numero
800 761 637



Nel rispetto della normativa è possibile accedere alla propria area anche via web tramite il link youcare.axa.it

R-youCARE

Mod.RCI2S Edizione 01/2022

Il presente documento è aggiornato alla data gennaio 2022

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)